

CXVII^a TORNATA

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1926

Presidenza del Presidente TITTONI
e poi del Vice Presidente ZUPELLI

INDICE

Congedi Pag. 5778

Disegni di legge (Approvazione di):

« Trattamento di quiescenza ai magistrati di Cassazione collocati a riposo per riduzione dei limiti di età » 5811

« Conversione in legge, con modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 169, con cui si dà esecuzione ai due atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia e gli altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale » . . . 5812

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208, e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dello acquedotto Pugliese » 5829

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924 » 5851

« Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2515, relativo all'esecuzione di opere di carattere militare e di altre opere pubbliche » 5855

« Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, numero 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica. » 5857

« Conversione in legge del Regio decreto

14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali » 5859

« Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione » 5861

(Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » 5779

Oratori:

CRISPOLTI 5780

FEDERZONI, *ministro dell'interno* 5786

GREPPI, *relatore* 5789

MARAGLIANO 5782

MAZZIOTTI 5784

RAVA 5785

TAMASSIA 5780

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sulla costruzione di un palazzo nella zona monumentale di Padova » 5778

Oratori:

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 5778

TAMASSIA 5779

Relazioni (Presentazione di) 5785

Uffici (Riunione degli) 5778

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . 5866

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, ed i sottosegretari di Stato per le finanze e per l'interno.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Di Stefano e Sanjust di Teulada di giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Avvertenze del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15 vi sarà la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge. Avverto poi che, in seguito alla morte dell'on. senatore Orlando è rimasto vacante un posto nella Commissione permanente di finanze. La votazione per la nomina di un membro in sostituzione, sarà posta all'ordine del giorno per la seduta di sabato.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione dell'on. sen. Tamassia. *Al ministro della pubblica istruzione.* « Per sapere se, giusta il parere della Commissione di Belle Arti, troncato ogni indugio, non creda di vietare nel centro stesso della zona monumentale di Padova, e dove è più che mai necessario il mantenimento del libero spazio, la costruzione di un inutile e massiccio palazzo, d'incomportabile peso per le stanche finanze comunali, proprio di fronte alla facciata principale dell'edificio universitario, che per la vicinanza della nuova mole ne sarebbe inesorabilmente oppresso. Il male progettato edificio sorgerebbe a poca distanza, e con ingombrante altezza, davanti alla storica porta dell'Università, in cui sono scritti,

nel bronzo tolto al nemico, i nomi gloriosi degli studenti caduti nella grande guerra ».

L'on. ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare per rispondere a questa interrogazione.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione.* La questione posta dal senatore Tamassia è una nuova prova - se ve ne fosse bisogno - delle difficoltà nelle quali spesso il ministro della pubblica istruzione si trova, costretto a tutelare gli interessi artistici del paese e nello stesso tempo a non danneggiare altri interessi che sono o sembrano legittimi.

Anni or sono, il municipio di Padova sottoponeva all'approvazione del Ministero, il progetto ideato dagli architetti Moretti e Scarpari per la costruzione del palazzo civico a fianco del palazzo degli Anziani. Il progetto veniva approvato ed i lavori iniziati; senonchè nel 1925, per effetto di alcune demolizioni, veniva in luce la fronte di levante del palazzo degli Anziani con le sue bifore, il suo timpano ed altre parti architettoniche. La Commissione provinciale per i monumenti prima e poi la Commissione centrale di antichità e belle arti, la quale appositamente per mio invito si recò sul luogo, espressero il voto che venissero fatte le necessarie esplorazioni, e che il palazzo dugentesco fosse lasciato integralmente scoperto e riparato e ripristinato in tutta la sua grandiosa mole. Il Ministero si affrettava a far conoscere al comune di Padova, per il tramite della Sovrintendenza ai monumenti della provincia di Venezia, che non avrebbe potuto consentire l'integrale costruzione del palazzo civico secondo il progetto degli architetti Moretti e Scarpari, il quale non avrebbe lasciato scoperto che uno dei lati del palazzo degli Anziani, mentre il resto sarebbe stato incorporato nel nuovo edificio.

Pertanto si presentavano due soluzioni: l'una più radicale, che consiste nel completo ripristino del palazzo degli Anziani, lasciando come sono tutte le contigue parti del palazzo municipale dalla fine del '500; l'altra rispondente al minimo rispetto che si deve al palazzo dugentesco; conduce alla rinuncia di una piccola parte del progettato palazzo municipale e di tutta l'ala destra, in modo da lasciare avanti al palazzo degli Anziani una piazzetta sufficiente a lasciar vedere il monumento.

Naturalmente la questione non può essere considerata esclusivamente dal punto di vista artistico e storico; ma bisogna tener conto anche degli interessi e delle necessità del comune di Padova. Una cosa è ben certa: che il palazzo degli Anziani dove tuonò la voce di Albertino Mussato, deve essere conservato e deve essere restaurato.

Sul momento non posso dare all'onore Tamassia quella risposta definitiva che probabilmente egli vorrebbe da me. Io sottoporro la questione al Consiglio Superiore delle Belle Arti, ed intanto disporro che non si facciano lavori che possano pregiudicare la soluzione che meglio giovi a tutelare gli interessi artistici di Padova. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tamassia per dichiarare se è soddisfatto.

TAMASSIA. Consenta il Senato che sia illustrato convenientemente il fatto per cui chiesi ed ebbi l'onore della risposta ministeriale. E ringrazio il ministro della decisione: m'auguro che questa sia energicamente risolutiva.

Non si tratta di una questioncella municipale: si tratta del patrimonio artistico di una delle più interessanti zone monumentali delle nostre città, che è in pericolo per una troppo sollecita costruzione moderna.

Sappia il Senato che, dopo la vittoria, fu votata la costruzione del quarto lato, prospiciente la facciata principale della Università, dell'edificio municipale. Sulle demolite casupole, si doveva costruire quel lato che avrebbe avuto anche il carattere e il fine di monumento dei gloriosi caduti.

Dopo le prime demolizioni, apparvero le linee maestose del palazzo degli Anziani, sgombrato delle sovrastrutture dell'età posteriore. Sotto quelle volte maestose era risonata la voce di Albertino Mussato.

Quel magnifico gruppo di edifici comunali reclamava che non avvenisse lo scempio di un gioiello, che figurava negli affreschi del Santo, e che aggiungeva maestà a tutto il resto. I combattenti e gran parte della cittadinanza abbandonarono il concetto e il proposito di erigere sul lato del Municipio un palazzone alto circa venti metri, di fronte alla porta di bronzo, ove sono scritti i nomi dei nostri

studenti, cui la morte sul campo diede una vita non peritura.

La costruzione esige, inoltre, uno sforzo finanziario che non poteva non scuotere le non grandi risorse del Comune.

Ma la Società costruttrice di Padova (APE) credette che, forte della decisione del Comune, monumento o no, il palazzo si dovesse costruire.

Allora il ministro, nella contesa delle parti, intervenne, ed inviò una Commissione, di cui faceva parte il nostro collega Ricci, che diede ragione francamente agli oppositori della imperterrita attività dell'Ape. Imperterrita, perchè non ostante tutto, alle prime costruzioni si aggiunsero così chetamente mattoni e mattoni, nell'intento di segnare con pietre la sentenza del fatto compiuto.

Il Capo del Governo s'interessò della vertenza: ieri Egli assistè alla cerimonia della restaurazione doverosa di due monumenti artistici. Nè Egli, nè Lei, onorevole ministro, permetterà che a Padova si compia un'opera così barbarica. Si mormora dai « costruttori ad ogni costo » che l'opposizione -sa di camorra giudaico-massonica, universitaria ecc. Onorevoli Colleghi: non c'è niente di tenebroso, niente di men che corretto, niente di men che puro nella nostra lotta ostinata. Noi confidiamo nel *veto* assoluto del Governo. Dopo, penseremo al resto.

I nostri vecchi scrissero la mirabile loro storia col sangue, con la parola che attinse altezze sublimi, con la pietra. È in quelle volte superbe, nello stile severo e ardito dei monumenti, l'impronta di una grandissima gente, di grandissime epoche. Onorevole ministro, certo direte come dico io: quelle grandezze, che non sono soltanto materiali, guai a chi le tocca! (*Applausi, congratulazioni*).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione per la spesa del ministero dell'in-

terno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 ».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 420).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'on. Tamassia.

TAMASSIA. Io rinuncio a dire molte parole per dirne una sola: quello che ho detto rispetto alle biblioteche, *mutatis mutandis*, mutate le biblioteche in archivio e il ministro Fedele nel ministro Federzoni, debbo ripeterlo per gli archivi. E non aggiungo altro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Crispolti.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi: al ministro dell'interno, che non solo per ragione del suo ufficio, ma per la sua piena consapevolezza dello spirito del regime, e per l'alta e coltivata vocazione dell'animo suo, ha così energica cura dell'integrità morale e fisica del popolo italiano, io rivolgo una vivissima raccomandazione, probabilmente superflua; che curi con la stessa energia la vasta e minacciosa piaga del suicidio. Mi ricordo che verso il 1890, quando fu, non dico scritta per la prima volta, ma per la prima volta divulgata la statistica intorno al suicidio, fece vivissima impressione il vedere che per ogni milione di abitanti si contavano 50 suicidi. Eppure da allora in poi questa cifra è andata sempre crescendo. Prima si facevano delle statistiche triennali, e la media di ciascun anno di questi trienni portò dopo i cinquanta di quella epoca i 56 degli anni fra il 90 e il 93, i 57 per gli anni tra 93 e il 96 ecc. Nel 1904-1907 si è saliti a 72; nel triennio 1908-1911 a 84. Segue poi il periodo delle statistiche annuali. Per il 1911 se ne ebbero 79; per il 1912, 86; per il 1914, 89, sempre per ogni milione. Ci fu solamente una sosta e un buon regresso negli anni della guerra, non ostante i dolori e i turbamenti d'allora. Le ragioni di questa sosta e di questo regresso possono essere state molte, ma io voglio sperare che ce ne sia stata una; che cioè quanti potevano essere allettati dalle tentazioni fiacche ed egoistiche di disertare la vita, arrossissero allo spettacolo di tanta

gioventù nostra, che per così gran causa e con tanto eroismo sacrificava se stessa alla morte. Ma, terminato il periodo di guerra, si è ripreso il tristo progresso. Abbiamo nel 1920, 73 suicidi per ogni milione, nel 1921 77, nel 1922 81, nel 1923 ottantacinque. Non ho potuto consultare, perchè non ancora pubblicate, le statistiche del 1924 e 1925, benchè mi sia dovuto rallegrare della notizia, che da ora innanzi l'annuario statistico sarà pubblicato a periodi più brevi e con maggiore prontezza. Ad ogni modo da quello che si legge sui giornali possiamo indurre che questo accrescimento è continuato ancora e si è anzi aggravato con la terribile diffusione del suicidio fra gli adolescenti. Quindi la necessità di provvedere.

Senza dubbio l'opera educativa che intende svolgere il Governo è la migliore, poichè, come ben disse ieri stesso il ministro della pubblica istruzione parlando sul proprio bilancio, questa opera educativa si riassume tutta nell'esaltazione dei valori religiosi e morali dello spirito, e cito qui, a ragione di onore, le parole che il preside del Liceo Ennio Quirino Visconti disse pochi giorni addietro per l'inaugurazione del gagliardetto delle scuole medie. Egli dimostrò ai giovani che precisamente la nobiltà delle cause a cui bisogna offrire anche la vita, deve confermare nei loro animi il senso della nobiltà e del dovere di vivere. Ma non ci possiamo illudere che gli effetti dell'opera educativa siano rapidi. Davanti ad un male ed a un pericolo di tale urgenza occorrono anche mezzi repressivi.

Il Senato non ritenga tuttavia che io voglia domandare il ripristino di quelle disposizioni dei codici penali, relativamente antichi, i quali, considerando giustamente il suicidio un reato, avevano la pedanteria consequenziana di volerlo punire; colpendo, s'intende, il solo suicidio punibile, cioè quello che è stato tentato e che non è riuscito. Non lo domando, perchè appunto il punire il suicidio non riuscito, ossia il rendere colle punizioni più amara la vita, non era un rimedio per chi, anche indebitamente, si era risoluto al tragico atto considerandola già troppo amara. Pareva inoltre che dalla parola di quei codici uscisse questo strano consiglio: Badate, se volete uccidervi, uccidetevi bene, perchè se il colpo

fallisce vi consegneremo ai Reali carabinieri! (ilarità).

Eppure una cosa avevano di buono quei codici; erano il segno del biasimo pubblico che si infliggeva al suicidio; biasimo che per coerenza informava severamente i funerali ed ogni altra manifestazione. Allora non si lasciava isolata l'opera della Chiesa, che nella sua sapienza vieta normalmente ogni rito funebre per i suicidi, ed anche quando, nella supposizione d'alterazioni mentali che abbiano influito sul mal passo, concede quel rito, distingue con grande cautela ciò che è suffragio da ciò che è onoranza.

Ripristiniamo dunque dalle antiche leggi non più ciò che era pena, ma ciò era biasimo, deplorando che oggi invece nella società civile, poichè tace il codice penale, sembri tacere anche il codice morale, e si faccia del suicidio, in modo diretto o indiretto, una vera coltivazione.

Non assistiamo frequentemente a rappresentazioni teatrali e cinematografiche ecc. in cui il suicidio è rappresentato come una delle soluzioni, dolorosa bensì, ma naturale delle difficoltà della vita? Noi anzi vediamo questo, che certe volte il suicidio viene perfino suggerito, a chi sia colpevole di altri falli, per riabilitarsi e riguadagnare l'onore altrimenti perduto. Ora, io domando che il Governo, valendosi delle sue facoltà, in ispecie sui teatri e sui cinema, adopri severamente la censura contro questa perniciosissima moda.

Voci. E i giornali?

CRISPOLTI. Vengo subito ad essi, perchè i giornali fanno qualche altra cosa di mero diretto ma di più funesto. Sia infatti che anche deplorino il suicidio, essi per lo più dettagliano a tal punto le particolarità del fatto, da comunicare ai lettori leggeri o nevrotici il tremendo fascino delle vie dell'abisso, e spargere a piene mani il contagio del suicidio: tanto più che spesso, invece di deplorarlo, come ho detto, infarciscono le loro esorbitanti cronache con strane indulgenze e strane esaltazioni. Un governo che ha sulla stampa tanto potere, la sequestri inesorabilmente sempre, quando è rea di ciò. In queste materie non ci hanno ad essere di quelle discrezioni che spesso ho raccomandato nella politica.

Ma non basta; c'è qualche altra cosa di

peggio, e sono le glorificazioni dei suicidi che avvengono negli accompagnamenti funebri. Tutti ne avemmo sott'occhio dei casi, specialmente quando c'entra di mezzo la passione dell'amore; più specialmente quando gli innamorati — dopo aver di solito profanato l'amore — si uccidono in due. Se fossero vissuti e morti innocenti, nessuno avrebbe badato a loro: finiti invece così, si approfondono nei loro funerali le lagrime, i fiori, i discorsi, che con una incoscienza incredibile contaminano coi semi dell'epidemia suicida le vie che i feretri traversano.

Anzi quei giornali, quegli accompagnamenti non solo sono un funestissimo commento del suicidio accaduto, ma in parte hanno anche la responsabilità dell'averlo fatto accadere, perchè disgraziatamente chi è tentato di darsi la morte, in quell'ora d'intenerimento sopra se stesso, che precede il colpo fatale conta sopra un intenerimento simile nella moltitudine e ci specula sopra; spesso anzi se ne compiace come per una vanità postuma. Sicuro; ci sono purtroppo degli uomini che abbandonano più facilmente la vita che la vanità! Bisogna spezzare questo calcolo perverso.

Onorevole ministro; ho la temerità d'augurarmi che nei casi di suicidio l'accompagnamento funebre sia sempre rigorosamente proibito! (*Commenti*).

TAMASSIA. Ma se il suicida è un malato?

CRISPOLTI. Si tratta sempre d'una malattia epidemica, ed io domando un tal provvedimento a nome della carità vera, la quale non ha niente a fare con le false misericordie!

TAMASSIA. La pensava diversamente Benedetto XIV.

CRISPOLTI. No: ho già mostrato che la Chiesa, pur distinguendo tra il suicidio colpevole e il suicidio imputabile ad alterazione di mente, procede sempre con grandissima cautela. Poichè la carità vera, a cui essa s'ispira, mentre prega, non si sostituisce a Dio nel giudicare l'infelice; mentre conforta le famiglie straziate da una sciagura cattiva, e dalle tombe anche male aperte « sperde ogni ria parola », vuole che si abbia riguardo soprattutto ai vivi, per salvarli dal contagio del morto; che al morto stesso non si abbia a accollare la responsabilità di aver corrotto anche i superstiti col malo esempio proprio.

Onorevole ministro; se le mie parole in alcuni punti sono parse dure ad alcuni colleghi, io ripeto che le ho pronunciate a nome di quella carità. E se Ella consentirà nel mio modo di vedere, sarà giustificata, come mi sento giustificato io, dalle parole di Dante: « *Per non perder pietà mi fei spietato!* » (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maragliano.

MARAGLIANO. Mi si conceda qualche breve osservazione sui servizi antitubercolari.

Il bilancio che ci si presenta reca, nei quattro articoli che riguardano questi servizi, una spesa di tre milioni e centomila lire, quali erano nel bilancio precedente. Questo stanziamento è ben lungi dall'essere sufficiente ed è da notare che anche questa volta è inferiore allo stanziamento stabilito dalla legge del 1919, che era in complesso di 4,100,000 lire. È stato sottratto un milione al servizio dei dispensari antitubercolari e se in confronto del 1919 appare oggi lo stanziamento minore di un milione, la sua portata è anche molto maggiore, dato il diminuito valore della valuta da quell'epoca ad oggi.

Io segnalo questo all'onorevole ministro dell'interno, perchè desidererei che egli portasse, come l'ha già portata efficacemente su altri rami di servizio relativi alla pubblica salute, la sua attenzione anche su questo di capitale importanza. Egli ha presa a cuore la difesa dall'alcoolismo, la protezione dell'infanzia e della maternità, la vigilanza sugli alimenti e sulle bevande. Prenda con pari lena a cuore la difesa antitubercolare.

Mi permetta il Senato e mi permetta l'onorevole ministro di ricordare intanto che oggi le conquiste scientifiche fatte nell'ultimo quarto di secolo hanno mutato di molto le basi della lotta antitubercolare. Essa oggi non è più imperniata sul bacillo soltanto, ma molto più e fondamentalmente sul terreno organico.

Se il terreno organico si trova in condizioni di buona resistenza, di buona capacità reattiva, malgrado la presenza del bacillo nell'organismo, non possono nascere malattie tubercolari. Queste sono le conclusioni cui si è venuti nello stato attuale della scienza.

Nei paesi più progrediti la lotta antitubercolare non è quindi oggi rivolta, come per lo addietro, a combattere esclusivamente la dif-

fusione del bacillo, ma indirizzata soprattutto a promuovere ed a creare tutti i possibili provvedimenti atti a conferire all'organismo una speciale resistenza avverso all'infezione, perchè è utopia pensare di eliminare sempre il bacillo nemico. Negli Stati Uniti d'America, soprattutto, ogni giorno sorgono istituzioni rivolte a questo scopo: noi in Italia finora crediamo di far molto con un soggiorno di qualche settimana in colonie alpine o marine, spazio di tempo assolutamente insufficiente al bisogno. Occorre, infatti, tenere anche per anni i soggetti sospetti in questi asili benefici per arrivare a fornirli della resistenza necessaria.

Ma un'altra verità ha conquistata il progresso scientifico ed è questa: Con opportuni mezzi di indagine, si possono scoprire le malattie tubercolari quando stanno per nascere, non quando si sono già affermate. Non voglio qui certo trattare questioni di patologia medica: accenno a questo perchè, come corollario di questa nuova verità, si rendono indispensabili le stazioni di accertamento. Esse hanno già reso in Italia grandi servizi nel campo militare: l'Italia è stata la prima a creare queste stazioni di accertamento, che non esistevano ancora altrove: le ha create nell'ambiente militare, ove hanno dato buona prova. Occorre crearle anche nell'ambiente civile.

Le visite di controllo che si fanno sugli impiegati prima di assumerli in servizio dovrebbero essere fatte nei centri specializzati di accertamento. Quanti benefici ne verrebbero, quante benefiche conseguenze ne scaturirebbero per limitare la diffusione della malattia! Perchè nei primissimi suoi momenti non è mai possibile che l'uomo semini germi morbosi.

Non bisogna però confondere il dispensario anti-tubercolare con il centro di accertamento. Si tratta di due funzioni importantissime, ma distinte fra loro. Se esiste già la malattia tubercolare è il dispensario che provvede, mentre il centro di accertamento provvede quando ancora la malattia non si è svolta.

Occorre avere quindi Istituti di questa natura, ma che funzionino efficacemente, e non solo formalmente. A ciò occorre avere un corpo medico specializzato. Onorevole ministro ed onorevoli colleghi, non vi paia esagerato questo che sto per dire: la massima parte dei medici non è da noi preparata a questi servizi. Ciò

non deve sorprendere specialmente, se riflettete che negli insegnamenti universitari, mentre si è data la dovuta importanza a ciò che riguarda l'infezione sifilitica nulla si è fatto per l'infezione tubercolare. Esistono cattedre di insegnamento per la sifilide: non ne esistono per le malattie tubercolari. Potrà in avvenire, certo nascere nel campo universitario, anche la cattedra relativa, ma per intanto il ministro dell'interno, per le sue funzioni di tutela della salute pubblica, dovrebbe provvedere.

In tutti i Ministeri si creano, si incoraggiano e si promuovono insegnamenti speciali per speciali bisogni dei rispettivi servizi. Anche il Ministero dell'interno ne ha già. Esso sussidia corsi teorico-pratici per il tracoma, ha creato un insegnamento, molto opportuno, per la malaria: mentre d'altra parte, indipendentemente dal Ministero della pubblica istruzione, si sono essi bene creati insegnamenti speciali per medici di bordo.

Il ministro può quindi, ed è utile lo faccia, imporre fin d'ora qualche cosa a questo riguardo e imporre poi, che i medici ai quali sono affidati i servizi anti-tubercolari, abbiano requisiti tali che dimostrino la loro speciale perizia in questa parte della pratica medica.

È vero che l'art. 51 del bilancio contempla: « il tirocinio pratico per l'addestramento del personale tecnico specializzato di diverso grado medico ausiliario per la profilassi della tubercolosi », ma porta una cifra di stanziamento di 100 mila lire. Ora 100 mila lire per tutti questi corsi di cui parla l'art. 51 sono così insufficienti, che per quanto siano stati bene distribuiti, si può dire che questo stanziamento non esiste nel modo con cui dovrebbe esistere. Ed è necessario poi provvedere all'istituzione di stazioni di accertamento e all'istituzione di dispensari nei piccoli centri, mentre ora esistono solo nei grandi centri urbani.

Naturalmente, nel segnalare tutti questi bisogni, non mi dimentico le necessità del bilancio; so benissimo che il bilancio ha le sue esigenze ma vedo d'altra parte che l'onorevole ministro, dove la sua attenzione è stata portata più efficacemente, ha saputo provvedere. Sono stanziati per esempio 6 milioni per i servizi antisifilitici mentre sono stanziati solo 3 milioni e 100 mila lire per gli antitubercolari.

Ma a questi intenti possono utilmente prov-

vedere i consorzi antitubercolari. Questi consorzi per la legge del 24 luglio 1919 sono chiamati fra l'altro a promuovere tutto quanto è utile per la difesa antitubercolare; quindi accertamenti, dispensari, istruzione e propaganda. Ma è necessario che questi consorzi siano organizzati in modo tale, che il loro indirizzo stia in pugno del ministro dell'interno, e che questi seguano quella traccia uniforme che devono avere questi servizi e queste loro funzioni.

Oggi dagli atti loro che vengono conosciuti, appare che la preoccupazione maggiore di questi consorzi è quella di fabbricare ospedali per ricoverarvi ammalati di tubercolosi, opera pietosa sicuramente, ma che non corrisponde ai bisogni più urgenti della difesa sociale. Tutto serve ma c'è qualche cosa più urgente del creare dei magazzini di ammalati, di ammalati incurabili come sogliono essere questi ospedali che si vogliono istituire, con progetti preventivati di milioni e milioni di lire. In Italia si curano molto le parvenze artistiche, che talora soffocano i bisogni reali e portano uno sperpero di danaro che potrebbe essere invece utilmente utilizzato in altri modi.

Altrove per questo si ricorre anche a baracche di legno. È necessario che i consorzi antitubercolari, poichè non hanno grandi mezzi, avvino le loro energie ed i loro quattrini a creare gli accertamenti ed a creare i dispensari, a fare tutto quello che può impedire che le malattie nascano. Così facendo non si avrà, poi, bisogno di tanti ospedali. Istituzioni preventive, medici bene addestrati; ecco il bisogno per tagliare le radici del flagello.

Ed oggi abbiamo, poi, fondata ragione di ritenere che la prevenzione si possa ottenere con la *Vaccinazione preventiva dell'uomo contro la tubercolosi*; conquista scientifica nata in Italia, preparata da studi Italiani, attuata primamente in Italia e che oggi, si diffonde poco a poco nel mondo civilizzato.

Dopo ciò debbo fare una dichiarazione.

Non voglio, certo, fare appunto all'opera del Governo e del suo bene condotto ufficio tecnico. Nei limiti del bilancio, nei limitati mezzi che ha, il Ministero dell'interno col concorso dell'eccellente ufficio tecnico suo ha fatto, certo, in questi anni quello che era possibile fare.

La direzione di Sanità ha provvedamente

stimolata la creazione d'istituti di accertamento ha procurato la creazione di dispensari, la creazione di nuovi consorzi, che in questo anno aumentarono di oltre 30. È sul loro funzionamento che oggi è necessario insistere per avviarli a finalità uniformi e conformi alle conquiste scientifiche del giorno.

L'onorevole ministro dell'interno voglia colle sue mani abili e ferme, provvedere. E col metodo saggio che il Governo Nazionale ha portato in tanti altri servizi, voglia creare un organamento, che rechi nei suoi quadri il seme di questa necessaria organizzazione.

È anche possibile crearla senza grandi mezzi per ora, purchè tutte le energie siano avviate ad un solo indirizzo e ad una ben determinata finalità. (*bene*)

Ed ora una parola relativa ai medici provinciali: ufficiali necessari ma che mancano in fatto, perchè dei posti assegnati nei quadri parecchi sono vacanti. La funzione del medico provinciale ha una grande importanza, ed oggi è più che mai necessaria, dato l'eccellente proposito del Governo di non volere che si creino alla periferia governi nel governo, piccoli stati nello Stato.

Ed un'ultima osservazione. In Italia sussiste ancora il guaio sul quale ho richiamato nello scorso anno l'attenzione dell'onorevole ministro. Parlo dello spettacolo vergognoso offerto da comuni del Regno, con la ostilità ai sanatori, ostilità vergognosa, frutto dell'ignoranza, di quanto l'esperienza ha ormai dimostrato, perchè per essa si è appreso, che nei luoghi dove sorgono i sanatori diminuisce la mortalità per tubercolosi negli indigeni.

Su questo punto, anche per il buon nome del nostro paese, è necessario che il Governo, con quella visione precisa che ha, del diritto dello Stato di fare rispettare tutte quelle norme che sono di decoro e di utilità, per il paese, imponga senza riguardi il rispetto a quello che oggi la scienza impone, che la pratica ha sancito. Ho detto. (*approvazioni*).

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Debbo dire soltanto poche parole. L'onorevole collega Crispolti ha fatto un giusto accenno all'influenza, che io credo nefasta, delle pubblicazioni dei giornali a proposito dei suicidi, narrandoli con ampi particolari ed in

modo da suscitare la vanità morbosa, di individui squilibrati o nevrotici. Ciò si verifica non solo per i suicidi ma anche per fatti scandalosi, omicidi, risse, grassazioni, furti, rapine che divengono oggetto di continui commenti e di larghe narrazioni nella stampa. Tutto ciò è veramente deplorabile e non può essere utile al buon costume e ad elevare il sentimento di moralità del paese ed al rispetto della vita umana.

Io trovo però in tale colpa della stampa un'attenuante ed è questa: i giornali debbono riempire sette od otto e anche dieci pagine e spesso non hanno veramente cosa da pubblicare (*si ride*); ed allora sono obbligati dalla tirannia dello spazio (in senso inverso a quello che ordinariamente invocano i giornalisti e i lettori) ad abbondare in particolari inutili ed a fare per questi dolorosi episodi componimenti da terza o quarta classe ginnasiale. Soventi un articolo di cronaca comincia parlando del cielo, delle stelle e della bellezza del paesaggio, dello splendore della luna, per poi venire ad un misero furto o alla fuga di una domestica! Bisognerebbe effettivamente trovare un rimedio.

Io dubito che il Governo possa, per quanto abbia amplissime facoltà, limitare il numero dei fogli dei giornali (*commenti*). Ma forse vi è una via indiretta per riuscire: quella cioè di ridurre il prezzo dei giornali che viene adesso invece elevato, semb.a, col 1° giugno. Il Governo, mi pare, durante il periodo della guerra, determinò il prezzo dei giornali, potrebbe ora invece fissarlo di nuovo, riducendolo: ciò che probabilmente darebbe luogo ad una riduzione delle pagine dei giornali e quindi di inutili e non sempre felici compilazioni letterarie che destano la più malsana curiosità delle donnaiuole e delle classi meno colte o addirittura ignoranti.

Il mio amico e vicino onorevole Bergamini che è maestro nel giornalismo, mi dice che vi sarà sempre spazio per la cronaca: ma io non voglio sopprimere la cronaca nè tirarmi addosso le giuste ire dei giornalisti...

TOMMASI. La cronaca immorale.

MAZZIOTTI. ...Desiderero soltanto che essa sia contenuta in certi limiti, che non continui a deliziare o ad infastidire i lettori con prolisse narrazioni di fatti scandalosi, di de-

litti e di suicidi come pur troppo avviene e come lamenta il collega Crispolti. E bramerei sapere se l'onorevole ministro si creda in grado e stimi opportuno di ridurre il prezzo dei giornali. (*Commenti*).

Voci. Ma il Governo non può fare questo.

MAZZIOTTI. L'ha fatto durante la guerra determinando il prezzo dei giornali. Il Governo ha amplissimi poteri da esercitare sempre con l'alto intento del bene del Paese.

Ma l'argomento principale su cui voleva intrattenere il Senato è quello della lotta che il Governo fa, e giustamente, contro la mafia in Sicilia. Forse questo è il primo esempio di una azione così vigorosa, energica ed intelligente per togliere questa mala pianta dalla grande e nobile isola nostra. Altre volte era stato tentato; ma influenze elettorali hanno impedito che quest'opera benefica si compisse. Anzi, molte volte, i Governi invece di combattere la mafia e la camorra, se ne sono serviti per ragioni elettorali. Io confido nell'opera energica dell'onorevole ministro perchè voglia proseguire l'efficace azione così felicemente iniziata e sradicare completamente queste due vergogne della mafia e della camorra, che affliggono il Mezzogiorno, o una parte di esso. La camorra, a dire il vero, è ridotta ai minimi termini.

Un altro elogio debbo rivolgere all'onorevole ministro. Io non sono molto incline agli elogi, anzi sono piuttosto propenso alle censure; ma credo che l'onorevole Federzoni meriti veramente il plauso del Senato. Egli infatti ha provveduto, in quanto è a nostra cognizione, ad elevare sempre più l'azione autorevole dei prefetti, di fronte a illegittime influenze locali sulle quali non voglio intrattenermi. In certe provincie i pubblici poteri dei legittimi rappresentanti dell'autorità governativa, cioè dei prefetti, subivano, a quanto sembra, l'influenza di elementi non responsabili. Ora dall'azione dell'onorevole ministro dell'interno vediamo rinvigorita l'opera dei prefetti e la vediamo tutelata di fronte a illegittime influenze. (*Approvazioni*).

Tra breve avrà effetto per tutto il Regno la nomina dei podestà. Io ho votato con vero entusiasmo questa legge, perchè ritengo che sia provvida e benefica per il nostro paese, in quanto che sopprime l'elettoralismo amministrativo nei piccoli comuni, che è fonte di aspre

competizioni locali e di pettegolezzi, i quali turbano il normale andamento degli interessi delle pubbliche amministrazioni.

Io spero che la nomina dei podestà, fatta con savio accorgimento, eviterà questi inconvenienti e potrà assicurare una buona amministrazione alle nostre aziende comunali, liberandole da tutti quei vizi che la degenerazione del sistema elettorale aveva portato specialmente in alcuni paesi. E non aggiungo altro. (*Approvazioni e congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Tolomei a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare » (N. 436).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tolomei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1926-1927.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rava.

RAVA. Onorevole ministro, due volte abbiamo in quest'aula discusso e ampiamente del vino; - per due buone leggi di igiene pubblica - permetta a me che per pochissimi istanti parli oggi dell'acqua.

Nel bilancio dell'interno vi sono stanziamenti a favore dei comuni che fanno acquedotti, vi sono contributi per ricerca di acque potabili e vi è aiuto per chi le cerca. Recentemente è stata pubblicata una statistica

veramente impressionante dei comuni che hanno acqua potabile e di quelli che non l'hanno. La cifra di questi ultimi è alta e veramente tale che merita l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno.

Sulle cifre non mi fermo, ora, perchè sono certo che l'onorevole ministro, sempre vigile, le ha meditate.

Bisogna considerare che alcuni comuni possiedono l'acqua, e forse non hanno i mezzi per raccogliercela dalle fonti, incanalarla e portarla all'abitato; ma vi sono altri comuni (ben più infelici comuni!) che non hanno addirittura l'acqua potabile. A questa categoria disgraziata appartengono vari della Romagna bassa e v'appartiene soprattutto quella plaga bella e ubertosa — che i suoi colleghi della economia e dell'agricoltura vengono spesso ad ammirare — che circonda Ravenna, e la stessa antica Ravenna. Nelle terre bonificate molto è il bestiame da abbeverare, e i lavoratori stessi che devono soggiornare sul posto. Tale fatto è gravissimo. Si sono fatti molti tentativi, si sono costruiti, e si costruiscono pozzi, si sono forati i pozzi artesiani, ma prima si trova uno strato d'argilla che racchiude una certa quantità d'acqua. L'argilla è prodotta dalla rotta del Po e dagli altri fiumi o dalle bellette per la bonifica. Ma presto l'acqua è esaurita; e allora, specie negli anni di poca pioggia si approfondiscono continuamente i pozzi per inseguire l'acqua, ma questa è oggi scomparsa. Non parlo di acqua buona e tale che abbia le qualità volute dagli igienisti; non c'è l'acqua da bere, nè l'acqua per il bestiame. Per la popolazione delle città, si provvede. Ma quante difficoltà e spese! Veda, onorevole ministro, la mia città è quella nella quale l'acqua costa di più; costa spesso anche più del vino, perchè l'acqua buona viene da Pracchia in recipienti di vetro, e la ferrovia è cara. Ed il terreno, che è un terreno di bonifica, è fertile e dà invece un immenso sviluppo alla vite.

Noi di « Romagna solatia » esportiamo molta nostra uva che va a fare dello champagne in Francia, del buon vino nero in Svizzera, e del discreto... Chianti nella nostra Italia settentrionale. L'anno scorso a Ravenna, onorevole ministro, vennero degli studiosi che avevano speso molti denari per scoprire del petrolio e non l'avevano trovato, ma che avevano creduto in

compenso di scoprire una vena ricca d'acqua che veniva dalle Alpi e andava a finire da noi dove sfociava il Po, al tempo di Dante, « *per aver pace coi seguaci suoi* ». Il comune fece accertamente un contratto col quale avrebbe pagato bene l'acqua solo quando fosse stata effettivamente trovata. Ma l'acqua non fu trovata, e i tecnici ci hanno rimesso spesa e fatica forando fino a 400 metri di profondità nel suolo. Il Comune ora ha inviato al Ministero un progetto pratico e meno costoso di un altro che cercava l'acqua nell'alto apennino, e costava molti milioni. Ne sollecita l'esame e gli aiuti.

Io vorrei che, con l'iniziativa e con l'energia che ella, onorevole Ministro, dà al suo ministero — anche per queste opere di utilità economica e di risanamento — ella provvedesse alla Bassa Romagna. Se ella, una volta o l'altra da un breve suo riposo a Bologna capita a Ravenna a vedere i restauri recenti dei gloriosi monumenti del passato, o a visitare la città che ogni giorno si estende, o anche a rivedere la Pineta, che cresce rigogliosa vicino al mare, noi le faremo accoglienze oneste e liete, le offriremo il « fiasco paesano e il galletto », come dice il Giusti, ma non le potremo dare l'acqua paesana. Cantò Pindaro che « ottima cosa è l'acqua » e nessuno lo nega: e Lei che ha piena la mente di ricordi classici (ha frequentato quella vecchia, cara Università dalla quale anch'io sono uscito) ricorderà che in un suo epigramma Marziale ha preso in giro la mia Patria. Egli dice: È l'unico paese dove vorrei avere una cisterna piuttosto che una vigna; dove è più facile avere il vino che non l'acqua; anzi si scambia un barile d'acqua con due di vino » (1). Noi ci auguriamo che lei possa venire a Ravenna, e molto desideriamo di poterle offrire, onorevole ministro, anche una buona acqua paesana. (*viva approvazione*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il particolare carattere che l'odierna discussione ha assunto; rivolgendosi esclusivamente a questioni speciali all'infuori di tutto ciò che attiene alla

(1) Vedi Liber I Epig. 56;

*Sit cisterna mihi, quam vinea, malo Ravennae
Quum possim multo vendere pluris aquam.*

linea sintetica delle politica interna, mi dispensa dal pronunziare ancora una volta davanti a questa assemblea un discorso programmatico. Sarebbe infatti perfettamente superflua la riaffermazione di quei principi ideali e di quelle direttive concrete che il ministro dell'interno del Governo fascista ha seguito, assecondando l'indirizzo generale segnato dalla possente propulsione del Capo.

Io farò dunque soltanto poche dichiarazioni strettamente aderenti alle varie questioni toccate nella discussione. Anzitutto mi incombe l'obbligo di rivolgere uno speciale ringraziamento all'onorevole relatore, che ha dato di questo bilancio un commento che non potrebbe essere più diligente e assennato. A lui dirò soltanto qualche cosa a proposito di due consigli graditi che la sua relazione contiene.

Per ciò che riguarda la nomina dei podestà, constato che il primo esperimento dell'applicazione della legge, se è lecito già da questo momento apprezzarne i risultati, promette di apportare i benefici che ce ne attendevamo. La scelta è stata e continuerà ad essere molto rigorosa e oculata, mentre si tiene e si terrà conto della necessità di non gravare gli stretti bilanci dei comuni con la remunerazione dell'ufficio, se non nei casi in cui ciò si manifesti assolutamente indispensabile.

L'onorevole relatore ha pure accennato al problema angoscioso delle finanze degli enti locali. Fino a questo momento noi non siamo in grado di giudicare quali siano realmente gli effetti, che auguriamo pienamente soddisfacenti, dei provvedimenti con cui il Ministero delle finanze si è proposto di sopperire alle gravissime esigenze dei comuni e delle provincie. Tali effetti sono oggetto continuo di attento studio, e ad essi indubbiamente, nei limiti consentiti dalle stesse condizioni della finanza dello Stato e dell'economia del paese, il Governo subordinerà la sua azione ulteriore.

L'onorevole senatore Rava ha trattato or ora di una questione che sta particolarmente a cuore a lui e alla sua generosa terra di Romagna, e di cui io pure riconosco la vitale importanza. Ma tale questione non è disgraziatamente soltanto ravennate, e involge difficoltà complesse di ordine tecnico e soprattutto di ordine finanziario. Altre città sono nelle condizioni di Ravenna e si provvede alla loro ali-

mentazione idrica come si può, con i pochi mezzi che si hanno a disposizione. Gli onorevoli senatori, che seguono con assiduità le vicende della vita economica e finanziaria del paese, non ignorano quale è oggi di fronte all'immensità dei bisogni, la situazione dell'istituto che è chiamato particolarmente a sopperirvi, la Cassa Depositi e Prestiti. Vi è un limite oltre cui non possiamo andare; e questo c'impone parsimonia e gradualità.

RAVA. Almeno la ricerca dell'acqua.

FEDERZONI. Ma anche quella costa molto. L'esperimento, che l'on. Rava ha ricordato, è la prova di ciò che io sto dicendo. Ad ogni modo l'on. senatore Rava ed il Senato possono essere sicuri del continuo interessamento del Governo. È di pochi mesi or sono il provvedimento per Macerata; è di 15 giorni addietro il provvedimento per Ferrara. Verrà, un giorno o l'altro, anche il provvedimento per Ravenna.

Ringrazio l'on. senatore Mazziotti delle sue espressioni lusinghiere; e lo assicuro che la lotta intrapresa contro la delinquenza in Sicilia non avrà nè termine nè tregua finchè non sia giunta alla definitiva, auspicata conclusione. (*Approvazioni*).

Soltanto, mentre riconfermo così in maniera precisa l'impegno che il Governo ha assunto verso la nobilissima isola e verso se stesso con quella libertà vera e con quella consapevole energia che gli provengono dal fatto di avere definitivamente districato la politica siciliana da una rete di compromessi che in altri tempi legò e limitò l'azione governativa, devo pure rammentare che non bisogna esagerare le proporzioni del fenomeno della mafia. Esso, come già altra volta ebbi l'onore di dichiarare in quest'aula, interessa soltanto minime minoranze di alcune zone dell'isola; ma è bastata l'opera delittuosa o incosciente di quelle minoranze per nuocere gravemente alla reputazione e alla tranquillità di tutta l'isola. Il Governo conosce il suo dovere e lo compirà fino all'ultimo.

L'onorevole senatore Mazziotti ha elogiato il Governo perchè ha restaurato e accresciuto l'autorità dei prefetti. Un Governo, quale questo di Benito Mussolini, che è sorto dal moto irrefrenabile della coscienza nazionale per restaurare l'efficacia e la dignità di tutti gli organi essenziali dello Stato, non poteva non proporsi anche la risoluzione di questo delicato problema.

In realtà, il problema si può ritenere ormai virtualmente risolto, anche per l'accettazione volenterosa e disciplinata di queste esigenze supreme da parte di tutti i cittadini, primi fra questi i fascisti.

Comunque, è inteso, e tutti ormai sanno, che l'unico giudice dell'opera dei funzionari, l'unico responsabile arbitro della loro attività è il Governo, ed essi non possono essere da alcun altro sorvegliati, ma sono unicamente guidati e disciplinati dal Governo.

L'on. sen. Maragliano si è occupato, con la sua rara competenza, della lotta antitubercolare. Non nego che i mezzi dei quali noi disponiamo siano grandemente sproporzionati all'imponenza del problema che ci affatica e ci angustia. È verissimo che la tubercolosi non è più soltanto il triste privilegio degli agglomeramenti urbani, ma minaccia di dilagare anche in molte zone rurali che sino a qualche decennio addietro la ignoravano. Il Governo è consapevole della gravità di questo male, ma io credo si possa in coscienza affermare che fa tutto ciò che gli è dato di fare nel momento presente e con le risorse delle quali esso può disporre. Alle quali risorse bisogna anche aggiungere quelle che sono erogate o da enti privati o da istituti parastatali. Ricordo che l'Opera Nazionale per gli invalidi della guerra, presieduta da un vostro illustre collega, l'on. Lustig, spende circa 9 milioni all'anno per la lotta contro la tubercolosi in armonia con le direttive del Ministero dell'Interno.

E qualche cosa di concreto si è fatto, soprattutto nell'anno finanziario decorso, durante il quale i Consorzi tubercolari sono stati portati da 40 che erano, a 75. E ciò fa prevedere che, per la raggiunta efficienza dei Consorzi stessi, lo stanziamento effettivo di un milione potrà essere finalmente elevato, se non nell'esercizio in corso, mediante una richiesta di maggiore assegnazione, certo nell'esercizio 1927-28, alla somma di due milioni prevista dalla legge.

L'on. sen. Maragliano ha lamentato anche la superstiziosa resistenza, che da parte di alcuni Comuni ancora si tenta contro la istituzione di sanatorii. La sua osservazione è giusta, ma posso affermare che il Governo non ha mai tenuto alcun conto di tali resistenze e le ha

tutte superate, senza discutere, realizzando gli intenti, che aveva l'obbligo di realizzare.

Il sen. Tamassia ci ha rivolto un energico appello per le sorti degli archivi di Stato. Egli ha ragione.

Ogni anche modesto cultore degli studi storici, chiunque intenda l'importanza del patrimonio di documenti che è affidato ai nostri archivi, comprende la gravità del monito e il dovere di accoglierlo. Ma anche qui vi sono ostacoli di natura materiale che non si possono vincere da un giorno all'altro. Comunque, il bilancio che è sottoposto al vostro esame porta quest'anno un aumento di 800 mila lire. Poca cosa; ma che dimostra come il Governo sia edotto della necessità di provvedere. Certo il personale degli archivi di Stato, nel quale si notano funzionari che sono vere illustrazioni della cultura nazionale, dà prova di un sentimento del dovere e di un desiderio di elevazione, che meritano l'ambito riconoscimento del Senato.

Parva majora canamus, per quanto questi problemi, dei quali finora ci siamo intrattenuti, abbiano già grande importanza.

L'onorevole senatore Crispolti ha portato l'attenzione del Senato su un problema di altissima natura morale e sociale che tocca la concezione stessa della vita. Io non ho alcuna difficoltà a riconoscere che le cose gravi e severe dette dal senatore Crispolti hanno un indubbio contenuto di verità. Esiste una propaganda, talora forse inconsapevole, ma tragicamente efficace per il suicidio. Esiste una apologia stolta del suicidio, una apologia che fu un giorno il frutto involontario ed impreveduto del romanticismo di Werther e di Ortis, ma che oggi si alimenta della pessima retorica delle più basse cronache giornalistiche. Non è neppure da escludersi che, se non oggi, in tempi non lontani, il fatto stesso della inesorabile condanna del suicidio per parte della Chiesa abbia potuto provocare, nelle correnti avverse al cattolicesimo, una specie di ostentazione baldanzosa di cotesta apologia. Ebbene che cosa può fare lo Stato di fronte a questo preoccupante fenomeno? Il senatore Crispolti, che è uno dei più colti e valorosi pubblicisti italiani, se l'è presa coi giornali. In realtà non si danno giudici più severi del giornalismo

che quelli stessi che ne fanno professione. E io medesimo, per quanto modesto gregario...

Voci. Oh! no, no.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*, di quella milizia, credo di costituire la prova vivente di ciò che sto dicendo.

Orbene quale è il rimedio? L'onorevole senatore Mazziotti accennava, riprendendo la requisitoria del senatore Crispolti, una proposta di intervento dello Stato nella determinazione del prezzo dei giornali. Mi permetto di dire al senatore Mazziotti che cotesto consiglio non credo possa essere accettato, anche per ragioni di ordine generale. Se il presente Governo è contrario, come è contrario, a qualsiasi forma di intervento economico, è chiaro che non può accettare l'idea di stabilire il prezzo politico dei giornali. Ma poi ritengo che la sua proposta, se pure fosse adottata, non raggiungerebbe alcun effetto pratico.

Nella imminente riforma della legge di pubblica sicurezza, il cui nuovo testo sarà naturalmente sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, sarà contenuto il divieto della pubblicazione delle fotografie dei tristi eroi di coteste dolorose e spesso poco nobili avventure. Ed io ritengo che questo provvedimento sarà davvero molto giovevole, perchè, come fu giustamente osservato dall'onorevole Crispolti, la vanità è assai spesso un coefficiente decisivo nella determinazione anche dell'atto tragico che tronca un'esistenza. Noi intendiamo di reprimere nei modi ragionevoli e possibili anche codesta, come tutte le altre forme, del vergognoso sfruttamento delle più torbide passioni, che troppo sovente disonora il così detto sacerdozio della stampa. Per altro il problema è più complesso e più profondo. Vi è il costume da correggere. Ora a ciò non può bastare l'azione dello Stato, per quanto vigile, assidua, e, aggiungerei, coraggiosa. Certo è che quel materialismo egoistico ed edonistico che sovente è alle radici della disperazione del suicida, quella concezione che rappresenta la vita unicamente come una possibilità di individuale godimento e che induce a sottrarsi al dovere di vivere e di operare per sé e per i superiori fini nazionali ed umani, tutto questo cumulo di errori funesti è nettamente antitetico alla ragione ideale del fascismo, moto rin-

novatore delle più pure energie della stirpe. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Greppi.

GREPPI, *relatore*. Avevo lasciato i colleghi nella dolce illusione che non avrei aggiunto parola, seguendo l'esempio di altri che avreste sentito con maggiore piacere, ma la gentilezza del ministro, che ha voluto rivolgermi lusinghiere parole, mi obbliga a un sincero ringraziamento per lui; ma anche questo ringraziamento sono imbarazzato a svolgerlo, perchè, siccome non l'aspettavo, così non ho preparato quelle forme convenienti che ci vogliono per un ministro così distinto come è l'onorevole Federzoni. C'è però invece un'altra parte di questo suo elogio per il quale mi sento in dovere d'interessare anche il Senato nel mio godimento e nella mia riconoscenza.

Io, nella relazione che ben pochi probabilmente avranno letto (*si ride*), non facevo delle critiche, ma in alcuni punti accennavo anche a dei pericoli in cui si poteva degenerare, ed un ministro permaloso vi avrebbe veduta una insinuazione, una critica coperta per attaccare quello che il governo suo fa, e che nella sua opinione è perfetto; invece il ministro ha gradito le mie osservazioni, e questo mi persuade che, malgrado il successo straordinario del suo Capo e di lui, e il grande consenso e l'entusiasmo del Paese, essi non si sono ubriacati della vittoria e vedono la possibilità di qualche inconveniente. Questo è l'auspicio migliore; perchè quello che posso temere maggiormente in questo momento pel Governo è il troppo successo. Se qualche volta al trionfatore si dice: *memento quia pulvis es*, ed egli gradisce l'avviso, diventa politico l'atto di gentilezza di cui mi ha voluto onorare il ministro. (*Si ride*).

Dopo questo non saprei cosa aggiungere, poichè, come giustamente ha rilevato il ministro, si trattò soltanto di alcune questioni speciali. Di una sola, che fu quella più sviluppata, io stesso scrissi più lungamente che per le altre, intorno cioè agli archivi di Stato, ricordandomi che appartengo, sebbene senza molta efficacia, al Consiglio superiore degli archivi; ma qui voglio fare una leggera osservazione anche al discorso del ministro, nel senso che il ministro, rispondendo al senatore Tamassia, ha parlato degli archivi soltanto come di grandi

monumenti storici che ricordano il passato remoto, cioè quello che interessa soltanto gli studiosi e gli scienziati; invece il pericolo per gli archivi è anche per il passato prossimo, e lo abbiamo provato quando vi furono distruzioni un po' inconsiderate, durante la guerra, di documenti. Con quelle distruzioni non si perdettero solo qualcosa dei Podestà antichi, ma si sono intralciati alcuni servizi di attuale importanza. Di ciò molto bene ha parlato, e l'ho citato, il relatore della Camera dei deputati, sopra il presente bilancio. Ma se questo non si farà più, si lamenta ancora la mancanza dei locali. Questa mancanza porta disordine, per cui non si ritrovano le carte quando fanno bisogno; e non solo carte di Carlo Magno, ma anche quelle del regno di Umberto o di Vittorio Emanuele II e forse anche di Vittorio Emanuele III, che occorrono per molti affari pratici.

La cura degli archivi pertanto si riferisce anche ad un'azione pratica di Governo e non solo ad un riguardo per la storia e per l'arte.

Con questo le mie osservazioni sono finite. Mi congratulo col Governo, che ha evitato una discussione politica tempestosa, come quelle alle quali io stesso ho assistito negli anni passati. D'altra parte anche un senatore, che non è tra quelli completamente favorevoli al Governo, ha terminato il suo discorso dicendo che gli era rimasta una incertezza sola, se valeva meglio il ministro Federzoni o il ministro Fedele.

Ora, un'opposizione che arriva solo a questo dubbio credo che accontenti anche un Governo più esigente di quello che ho di fronte; e con questo mando un saluto affettuoso e cordiale non solo al ministro, ma al suo Capo e al Gabinetto, in cui sentiamo la salute e la forza d'Italia. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	100,000 »
2	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	200,000 »
3	Spese per propaganda d'italianità	240,000 »
4	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078)	10,000 »
5	Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.	1,800,000 »
6	Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza	6,000,000 »
7	Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore dei prefetti, sottoprefetti, medici provinciali, veterinari provinciali e funzionari della Direzione generale della sanità pubblica ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536	350,000 »
8	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria)	3,015,000 »
9	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
10	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari, impiegati, scrivani, basso personale, e ad agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, degli Archivi di Stato, della Sanità pubblica e della Sicurezza pubblica, nonché al personale di altre amministrazioni in servizio di quella dell'interno (Regio Decreto 19 febbraio 1924, n. 182)	310,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,02500,0 »

		<i>Riporto . . .</i>	12,025,000 »
11	Sussidi ad impiegati, scrivani e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie		285,000 »
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		21,000 »
13	Consigli e Commissioni - Spese relative		100,000 »
14	Spese casuali		80,000 »
			12,511,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>		
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		40,000,000 »
16	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918) (Spesa obbligatoria)		100,000 »
17	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza		72,000 »
18	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari per il riconoscimento agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestate dai sanitari comunali (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (Spesa obbligatoria)		20,000 »
19	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)		200,000 »
			40,392,000 »
	<i>Spese pel Consiglio di Stato.</i>		
20	Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)		3,400,000 »
21	Consiglio di Stato - Assegno per la biblioteca e per la manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con Regio de-		
		<i>Da riportarsi . . .</i>	3,400,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1926

	<i>Riporto</i>	3,400,000 »
	creto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella ed indennità di rappresentanza al Presidente	24,000 »
22	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	51,000 »
		3,475,000 »
	<i>Spese per gli Archivi di Stato.</i>	
23	Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).	3,500,000 »
24	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse).	149,500 »
25	Manutenzione dei locali degli Archivi di Stato	100,000 »
26	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno (art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	1,440 »
27	Assegni fissi per spese d'ufficio, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli Archivi di Stato	100,000 »
		3,850,940 »
	<i>Spese per l'amministrazione civile.</i>	
28	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	47,000,000 »
29	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	500,000 »
30	Premi di operosità agl'impiegati di ruolo appartenenti al gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno per il servizio di copia dagli stessi disimpegnato oltre il normale orario d'ufficio.	100,000 »
31	Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti che ricoprono effettivamente la carica; al capo della polizia e ai prefetti a disposizione cui sieno affidati incarichi speciali - Indennità di rappresentanza ai sottoprefetti (articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908 e art. 4 del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 139)	1,461,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	49,061,000 »

	<i>Riporto</i>	49,061,000 »
32	Spese per le vetture automobili assegnate ai prefetti	255,000 »
33	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento delle prefetture e sottoprefetture	2,198,000 »
34	Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192).	22,000 »
35	Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria)	850,000 »
36	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (Legge 30 giugno 1876, n. 3195 e decreto ministeriale 30 dicembre 1886, n. 18647) (Spesa d'ordine)	35,300 »
		52,421,300 »
	<i>Spese per la pubblica beneficenza</i>	
37	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	1,600,000 »
38	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, numero 1476	20,000 »
39	Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza legalmente riconosciute, con fini di ricovero, e degli istituti privati che provvedono, per conto del Ministero dell'interno, all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro	17,600,000 »
40	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. - Trasporto ed accompagnamento dei mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	3,500,000 »
41	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 ^a , art. 81 e Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24) (Spesa d'ordine)	4,400,000 »
42	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	20,000 »
		27,140,000 »

Spese per la sanità pubblica.

43	Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	8,000,000 »
44	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di altre amministrazioni collocato fuori ruolo e in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958) (Spese fisse)	90,000 »
45	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica	24,000 »
46	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi per funzionamento dei dispensari antiveneri - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree	6,000,000 »
47	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395.	50,000 »
48	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,000,000 »
49	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio (articolo 6, lettera a, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,500,000 »
50	Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplati negli altri capitoli (art. 6, lettera b, della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . .	500,000 »
51	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera c, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 »
52	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per	
	<i>Da riportarsi</i>	17,264,000 »

	<i>Riporto</i>	17,264,000 »
	i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292 convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004)	500,000 »
53	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	150,000 »
54	Spese pel funzionamento del laboratorio fisico della direzione generale della sanità pubblica — Ufficio del radio (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421 e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto ministeriale 1 novembre 1925)	28,000 »
55	Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici, sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732)	151,000 »
56	Spese occorrenti per la esecuzione del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, concernente la produzione ed il commercio delle specialità medicinali	100,000 »
57	Aggio ai percettori dei proventi di cui all'articolo 73 del regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829 (Spesa d'ordine)	5,000 »
58	Spese per la gestione degli autoveicoli occorrenti per i servizi tecnici della sanità pubblica	200,000
59	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie — Vigilanza igienica — Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzino e conservazione del materiale profilattico — Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica — Contributi per l'esecuzione dei corsi pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo e ausiliario — Premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nelle organizzazioni, nella guida, nella sorveglianza di detta azione — Sussidi e concorsi	1,900,000 »
60	Contributo nelle spese di funzionamento delle scuole convitto professionali per infermiere e delle scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale, per assistenti sanitarie visitatrici (art. 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832)	100,000 »
61	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 »
62	Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti — Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	20,613,000 »

	<i>Rtporto</i> . . .	20,613,000 »
63	Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti. . .	800,000 »
64	Indennità ai medici delegati di porto e al personale di bassa forza delle capitanerie di porto per le visite sanitarie e le guardiane alle navi in arrivo e in isolamento (decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056)	125,000 »
65	Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno.	30,000 »
66	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie; sussidi, esperimenti e ricerche varie - Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	1,000,000 »
67	Contributi ordinari per l'istituzione e il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali	300,000 »
68	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse). .	7,000 »
69	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	80,000 »
70	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna.	300,000 »
71	Spesa per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, numero 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini, nonchè del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.	150,000 »
72	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa obbligatoria)	350,000 »
73	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili degli uffici della Sanità pubblica	80,000 »
		23,835,000 »

Spese per la sicurezza pubblica.

74	Servizio segreto	3,000,000 »
75	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura - Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse)	44,000,000 »
76	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e supplementi di servizio attivo al personale - Indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza - Indennità speciale di pubblica sicurezza e relativo supplemento - Indennità di rappresentanza - Indennità di alloggio - Indennità vestiario - Indennità malarica - Soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare - Indennità agli agenti trombettieri - Indennità vitto agli allievi - Assegno personale	144,450,000 »
77	Indennità di ammissione di ufficiali nel Corpo speciale di polizia per la capitale (art. 9 del Regio decreto 18 ottobre 1925, n. 1846) . .	50,000 »
78	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premi di arruolamento e di rafferma.	6,590,000 »
79	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per la prima vestizione e per gli oggetti di primo corredo - Risarcimento agli agenti per danni agli effetti di divisa e di piccolo corredo a causa di servizio - Acquisto di abiti borghesi - Fitto di abiti ed altro per travestimento di agenti per speciali esigenze di servizio - Indennità di prima vestizione agli ufficiali provenienti dai sottufficiali. . .	2,000,000 »
80	Personale dell'Ufficio stenografico e personale direttivo dei servizi elettrici - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) .	398,000 »
81	Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale dell'Ufficio stenografico e della Direzione dei servizi elettrici (art. 4 del Regio decreto 12 luglio 1925, n. 1205)	180,000 »
82	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva	100,000 »
83	Premi per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrino in Sicilia, da assegnarsi a funzionari di pubblica sicurezza; a carabinieri reali; ad agenti di pubblica sicurezza; ad altri agenti della forza pubblica, ed a corpi armati	1,000,000 »
84	Premi ai militari dell'Arma dei carabinieri reali (art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) e ai componenti del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, per importante risultato di servizio	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	202,768,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1926

	<i>Riporto . . .</i>	202,768,000 »
85	Elargizione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri, (art. 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261) e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere	150,000 »
86	Spese d'ufficio per l'Arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi (Spese fisse)	440,000 »
87	Spese per la scuola di polizia scientifica e per i gabinetti di segnalamento	170,000 »
88	Servizio delle ricerche - Pubblicazione del bollettino - Schedari - Manutenzione e acquisto di materiali	80,000 »
89	Spese pel funzionamento e per l'arredamento didattico della scuola tecnica di polizia	150,000 »
90	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	6,000,000 »
91	Premi ai Reali carabinieri, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie, agli allievi guardie di pubblica sicurezza e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi	150,000 »
92	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, per i Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza	400,000 »
93	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Acquisto, manutenzione, riparazioni, sostituzione di armi, trombe a squillo, ferri di sicurezza, buffetterie, acquisto e conservazione di munizioni	50,000 »
94	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture, carri-automobili e natanti in genere - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti (Regio decreto 13 luglio 1922, n. 1135, e decreto 17 aprile 1925, del Ministro dell'interno - Spese per le automobili per i servizi centrali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Amministrazione dell'interno.	5,500,000 »
95	Spese per la repressione del malandrino in Sicilia - Acquisto e mantenimento dei cavalli e di bardature - Fitto di locali	1,500,000 »
96	Mantenimento e sostituzione di cavalli per gli agenti a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale (Art. 2 del Regio decreto 18 ottobre 1925, n. 1846)	500,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	217,858,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	217,858,000 »
97	Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza inviati di ufficio negli ospedali per essere sottoposti a visite oppure per osservazione - Spese per i funerali e per il trasporto delle salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti del Corpo di pubblica sicurezza deceduti in servizio.	170,000 »
98	Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio.	80,000 »
99	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Servizio sanitario - Compensi ai sanitari - Spese per le sale mediche - Acquisto di medicinali e di materiale sanitario e profilattico - Spese pel ricovero degli agenti di pubblica sicurezza in ospedali civili	500,000 »
100	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza (legge 24 marzo 1907, n. 116), per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato col Regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti (Spese fisse)	1,000,000 »
101	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza	15,000,000 »
102	Manutenzione e adattamento di locali per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, e per le colonie dei coatti nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite alle caserme dei Reali carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza e agli Uffici di pubblica sicurezza	2,000,000 »
103	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli Uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	34,000,000 »
104	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse)	3,000,000 »
105	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità	40,000 »
106	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	273,798,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1926

	<i>Riporto</i> . . .	273,798,000 »
107	Indennità di via e trasporto d' indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe.	1,500,000 »
108	Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000 »
109	Compensi a persone estranee all'amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000 »
110	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati . . .	20,000,000 »
111	Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) . .	1,500,000 »
112	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	100,000 »
113	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785) . . .	140,000 »
114	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	500,000 »
115	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, delle questure e degli uffici di pubblica sicurezza	1,008,000 »
116	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera	50,000 »
		301,946,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

• CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

117	Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della Amministrazione centrale e provinciale	50,000 »
118	Retribuzioni al personale avventizio delle provincie redente.	1,300,000 »
119	Stipendi e supplementi di servizio attivo agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse).	85,000 »
120	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1913, n. 3084	17,800,000 »
121	Indennità militare agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	15,000 »
122	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie.	28,400,000 »
123	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232; 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853	400,000 »
124	Indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853; 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3984)	12,500 »
		48,062,500 »

Spese per l'Amministrazione civile.

125	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 »
126	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500 »
127	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	175,000 »
128	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 2 e 8) (Spese fisse)	34,000 »
129	Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e dell'opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto calabro-siculo; per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e di Reggio Calabria, delle chiese parrocchiali della diocesi di Messina e dell'Archimandritato di Messina e per le riparazioni ai seminari di S. Lucia del Mela e di Lipari. (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 dicembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712 e 10 gennaio 1926, n. 56) (Spesa obbligatoria)	57,841,781.80
130	Assegnazioni occorrenti per corrispondere ai comuni indicati negli elenchi approvati coi Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118 e 22 aprile 1915, n. 543 (comuni Marsicani) la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1926 per la parte delle spese obbligatorie in quanto non basti all'uopo il rimborso della sovrimposta come è stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto 21 gennaio 1919, n. 27 (Regio decreto 11 febbraio 1919, n. 109; articolo 5 della legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato O; articolo 2 del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2371; articolo 3 lettera b del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705; articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 938 e articolo 6 del Regio decreto 10 gennaio 1925, n. 86)	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	60,232,281.80

	<i>Riporto</i>	60,232,281.80
131	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	440,000 »
132	Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	6,000 »
133	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958 e 31 dicembre 1925, n. 2423 - Terza delle sei quote)	2,000,000 »
134	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667)	500,000 »
		63,178,281.80
	<i>Spese per la pubblica beneficenza</i>	
135	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 »
136	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'articolo 2 comma 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria)	62,000 »
137	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,050.18
138	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Nona rata)	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,688,350.18

	<i>Riporto</i>	3,688,350.18
139	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli Istituti stessi dispongono (Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301) (Ottava delle 12 annualità)	150,000 »
140	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per ospedalità, previdenza ed assistenza pubblica (art. 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (Spesa ripartita - Terza delle dieci annualità)	2,000,000 »
		5,838,350.18
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
141	Indennità temporanea mensile dovuta ai funzionari civili di altre amministrazioni collocati fuori ruolo e in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958)	5,760 »
142	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti: <i>a)</i> sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; <i>b)</i> sui mutui all'interesse dell'1 ed 1 1/2 per cento concessi ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; <i>c)</i> sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni, per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704 e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134; <i>d)</i> sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi al comune di Napoli ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290 (Spesa obbligatoria)	1,105,000 »
143	Sussidi in capitali per agevolare l'esecuzione di opere igieniche, nonché per studi e provvedimenti di generale interesse aventi finalità igieniche, comprese le spese per acquisto e messa in opera di materiale all'uopo occorrente (art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Terza delle dieci annualità)	600,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,710,760 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,710,760 »
144	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile		60,000 »
145	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)		1,200,000 »
146	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, numero 1704; nonchè in dipendenza degli art. 1 e 2 (comma 2) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)		9,967,600 »
147	Sussidi in capitali ai comuni, in sostituzione delle agevolzze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dall'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in comuni che ne abbisognano in periodi di siccità, e per studi e provvedimenti di generale interesse aventi le dette finalità, comprese le spese di acquisto e messa in opera di trivelle e di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Terza delle 10 annualità)		150,000 »
148	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665. Concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta il decreto Inogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001 e la legge 24 agosto 1921, n. 1290; sui mutui concessi in dipendenza del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzione di acquedotti ad uso promiscuo per le Ferrovie dello Stato e per i		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	13,088,360 »

	<i>Riporto</i> . . .	13,088,360 »
	comuni della Sicilia), sui mutui concessi in dipendenza dell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (agevolezze per la provvista di acqua potabile), del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704 e dell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (opere pubbliche per alleviare la disoccupazione); sui mutui concessi al comune di Palermo giusta il Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 (Spesa obbligatoria)	3,428,858 »
149	Sussidi in capitali ai comuni di Calabria, Basilicata e Sardegna, e delle altre regioni per cui esistono speciali disposizioni di favore, in sostituzione delle agevolazioni consentite dall'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in periodi di siccità in comuni che ne abbisognino; e per studi e provvedimenti di generale interesse aventi le dette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 332) (Spesa ripartita - Terza delle dieci annualità)	75,000 »
150	Spese per le opere occorrenti alla ricerca ed utilizzazione di acqua potabile in Sardegna nei modi previsti dall'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665 (art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Terza delle dieci annualità)	375,000 »
151	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellammare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabilimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane ». (Regio decreto 29 febbraio 1924, n. 358) (Spesa obbligatoria)	94,000 »
152	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
153	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di trachoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		17,106,218 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

154 Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Sesta delle trentacinque annualità)

71,611.57

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	12,511,000 »
Debito vitalizio	40,392,000 »
Spese pel Consiglio di Stato.	3,475,000 »
Spese per gli archivi di Stato	3,850,940 »
Spese per l'amministrazione civile	52,421,300 »
Spese per la pubblica beneficenza	27,140,000 »
Spese per la sanità pubblica	23,835,000 »
Spese per la sicurezza pubblica	301,946,000 »
	<hr/>
Totale della categoria prima della parte ordinaria	465,571,240 »
	<hr/>

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	48,062,500 »
Spese per l'Amministrazione civile	63,178,281.80
Spese per la pubblica beneficenza	5,838,350.18
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	117,079,131.98

	<i>Riparto</i>	117,079,131.98
Spese per la sanità pubblica		17,106,218 »
		<hr/>
Totale della categoria prima della parte ordinaria		134,185,349.98
		<hr/>
<i>CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		71,611.57
		<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
		<hr/>
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		599,756,589.98
Categoria III. — Movimento di capitali		71,611.57
		<hr/>
	Totale generale	599,828,201.55
		<hr/>

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È fissato in lire 50,000 per l'esercizio finanziario 1926-27, il fondo di lire 100,000 stabilito dall'art. 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395, per la tutela igienica del baliatico.

(Approvato).

Art. 3.

È stabilita in lire 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, la somma occorrente per contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1919, n. 1382.

(Approvato).

Art. 4.

È stabilita in lire 500,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, la somma di cui all'art. 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004, per la costruzione, la sistemazione e il funzionamento di istituti antitracomatosi.

(Approvato).

Art. 5.

È stabilita in lire 40,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, la somma di cui all'articolo 27 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

(Approvato).

Art. 6.

È stabilita in lire 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, la somma da erogarsi in

premi ai Carabinieri Reali ed ai componenti il Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio, giusta l'articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

(Approvato).

Art. 7.

È stabilita in lire 150,000, per l'esercizio 1926-27, la somma da destinarsi a premi alle famiglie dei funzionari, agenti, e Reali Carabinieri vittime del dovere, di cui all'art. 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Trattamento di quiescenza ai magistrati di cassazione collocati a riposo per riduzione dei limiti di età** » (N. 423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Trattamento di quiescenza ai magistrati di cassazione collocati a riposo per riduzione dei limiti di età** ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Ferme le disposizioni del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 580, a coloro fra i magistrati ivi indicati, ai quali sia già cessato o venga a cessare entro l'anno 1926 il godimento dell'assegno personale stabilito in loro favore, la nuova pensione sarà liquidata con le norme che sono attualmente in vigore, considerando come da essi percepiti durante l'ultimo intero triennio lo stipendio e gli altri assegni — computabili ai fini della pensione secondo le leggi vigenti — che sono attualmente corrisposti ai magistrati in attività di servizio, aventi lo stesso grado o investiti di funzioni corrispondenti al grado, che essi avevano all'atto del collocamento a riposo.

Per coloro che all'atto del collocamento a riposo avevano grado di procuratore generale

di Corte di cassazione, si terrà conto, ai fini della liquidazione della nuova pensione, giusta il Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 580, e la disposizione del comma precedente, dello stipendio attualmente assegnato al primo presidente della Corte di cassazione.

La liquidazione della nuova pensione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui sia cessato o verrà a cessare l'assegno personale.

Analoghe norme si applicano per la liquidazione della pensione di reversibilità, ove la morte del magistrato sia avvenuta od avvenga prima della cessazione dell'assegno personale predetto.

Ai magistrati di cui all'articolo 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, che durante la prestazione del servizio, ed a far tempo dal 1° aprile 1922, godettero dell'assegno mensile temporaneo disposto con l'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e Regio decreto 8 ottobre 1922, n. 1310, l'ammontare di tale assegno è corrisposto per tutto il periodo di tempo per il quale è stato o sarà ad essi dato l'assegno personale di cui al detto articolo 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni all'art. 3, del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 169, con cui si dà esecuzione ai due atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia e gli altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale » (N. 410).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni all'art. 3, del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 169, con cui si dà esecuzione ai due atti internazionali stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia e gli altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 410).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 169, con cui si dà esecuzione ai due atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia ed altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale. (Approvato).

Art. 2.

L'articolo 3 del predetto Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, è modificato nei seguenti termini:

Art. 3. — Tutti i benefici che la Convenzione e l'Accordo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e ogni altra Convenzione od Accordo internazionale concedono, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia in materia di brevetti d'invenzione, di disegni e modelli di fabbrica, di marchi di fabbrica o di commercio, di modelli d'utilità e di concorrenza sleale, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini o sudditi italiani.

(Approvato).

Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 1926, n. 37).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segre-

tario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto firmato all'Aja il 6 novembre 1925 tra l'Italia ed altri Stati, che modifica la convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto firmato all'Aja il 6 novembre 1925 fra l'Italia ed altri Stati, che modifica l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911.

Art. 3.

Tutti i benefici che gli Accordi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e ogni altro

Accordo internazionale concedono, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia in materia di brevetti d'invenzione di disegni e modelli di fabbrica o di commercio, e di modelli d'utilità, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini o sudditi italiani.

Art. 4.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alla data che è rispettivamente stabilita dagli articoli 18 e 12 degli Atti internazionali contemplati agli articoli 1 e 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

I. — CONVENTION D'UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883 POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE REVISEE A BRUXELLES LE 14 DÉCEMBRE 1900, À WASHINGTON LE 2 JUIN 1911 ET À LA HAYE LE 6 NOVEMBRE 1925.

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS DU BRESIL; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTHONIE; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES; SON ALTESSE SERENISSIME LE GOUVERNEUR DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SA MAJESTÉ LE SULTAN DU MAROC; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVEGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE POLONAISE, AU NOM DE LA POLOGNE ET DE LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVENES; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUEDE; LE CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSE; LES ETATS DE SYRIE ET DU GRAND LI-

BAN; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE; SON ALTESSE LE BEY DE TUNIS; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE,

Ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la Propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911 ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. W. F. von Vietinghoff, Conseiller de Légation d'Allemagne à la Haye;
M. von Specht, Geheimer Oberregierungsrat, Président de l'Office des Brevets;
M. Klauer, Conseiller ministériel au Ministère de Justice;
M. le Prof. Dr. Albert Osterrieth, Justizrat;

Le Président de la République d'Autriche:

M. le Dr. Carl Duschanek, Conseiller ministériel, Vice-Président de l'Office autrichien des Brevets;
M. le Dr. Hans Fortwängler, Conseiller ministériel audit Office;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Octave Mavaut, Directeur Général de l'Industrie au Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale;
M. Albert Capitaine, Avocat à la Cour d'Appel de Liège, ancien Bâtonnier, Dé-

légué de la Belgique à la Conférence de Washington;

M. Louis André, Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles;

M. Thomas Braun, Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles;

M. Daniel Coppieters, Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles;

Le Président des Etats-Unis du Brésil:

M. le Dr. Julio Augusto Barboza Carneiro, Membre du Comité Economique de la Société des Nations;

M. le Prof. Dr. Carlos Americo Barbosa de Oliveira, Professeur à l'Ecole Polytechnique, Directeur de l'Ecole Normale des Arts et des Métiers Wenceslau Braz;

Le Président de la République de Cuba:

M. le Dr. Raphaël Martinez Ortiz, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Cuba à Paris;

M. le Dr. Raphaël de la Torre, Chargé d'Affaires de Cuba à la Haye;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. le Dr. N. J. Ehrenreich Hansen, Sous-Chef de Bureau au Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Navigation;

Le Président de la République Dominicaine:

M. C. G. de Haseth Cz., Consul de la République dominicaine à la Haye;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

S. Exc. M. Santiago Mendez de Vigo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Espagne à la Haye;

M. Fernando Cabello y Lapiedra, Chef du Bureau de la Propriété Industrielle et Commerciale d'Espagne;

M. José Garcia-Monge y de Vera, Secrétaire du Bureau de la Propriété Industrielle et Commerciale d'Espagne;

Le Président de la République d'Esthonie:

M. O Aarmann, Ingénieur, Directeur du Bureau des Brevets;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Thomas E. Robertson, Commissaire des Brevets, Member of the Bar of the Supreme Court of U. S. A.;

M. Wallace R. Lane, ancien Président des American and Chicago Patent Law Associations, Member of the Bar of the Supreme Court of U. S. A. and the Supreme Court of Illinois;

M. Jo. Baily Brown, Pittsburg, Member of the Bar of the Supreme Court of U. S. A. and the Supreme Court of Pennsylvania;

Le Président de la République de Finlande:

M. Yrjö Saastamoinen, Chargé d'Affaires de Finlande à la Haye;

Le Président de la République Française:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France à la Haye;

M. Marcel Plaisant, Député, Avocat à la Cour d'Appel de Paris;

M. Charles Drouets, Directeur de la Propriété Industrielle au Ministère du Commerce;

M. Georges Maillard, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Vice-Président du Comité technique de la Propriété Industrielle;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Chief Economic Adviser to His Britannic Majesty's Government;

M. Alfred James Martin, O.B.E., Assistant Comptroller of the Patent Office and Industrial Property Department of the Board of Trade;

Sir Arthur Balfour, K.B.E., One of His Majesty's Justices of the Peace; Chairman of the Committee on Trade and Industry;

Pour le Dominion du Canada:

M. Frederick Herbert Palmer, M. C., Canadian Government Trade Commissioner;

Pour le Commonwealth d'Australie:

M. le Lieutenant-Colonel Charles Vincent Watson, D. S. O., V. D., Commissioner of Patents and Registrar of Trade Marks and Designs;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie:

M. Elemér de Pompéry, Président de la Cour des Brevets;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Domenico Barone, Conseiller d'Etat;
M. Gustavo de Sanctis, Directeur du Bureau de la Propriété Industrielle;
M. l'Ingénieur Letterio Labocetta;
M. Gino Olivetti, Député, Secrétaire Général de la Confédération de l'Industrie italienne;
M. le Prof. Mario Ghiron, Docent de droit industriel à l'Université de Rome;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. Saichiro Sakikawa, Président du Bureau des Brevets d'Invention;
M. Nobumi Ito;

Sa Majesté le Sultan du Maroc:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France à la Haye;

Le Président des Etats-Unis du Mexique:

M. Julio Poulat, Attaché Commercial à la Légation du Mexique à Paris;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Birger Gabriel Wyller, Directeur Général du Bureau de la Propriété Industrielle de Norvège;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le Dr. J. Alingh Prins, Président du Conseil des Brevets, Directeur de l'Office de la Propriété Industrielle;

M. le Dr. H. Bijleveld, ancien Ministre, Membre de la Chambre des Députés, ancien Président du Conseil des Brevets, ancien Directeur de l'Office de la Propriété Industrielle;

M. le Dr. J. W. Dijkmeester, Membre du Conseil des Brevets;

*Le Président de la République Polonaise:**Pour la Pologne:*

S. Exc. M. le Dr. Stanislas Kozminski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Pologne à la Haye;

M. le Dr. Frédéric Zoll, Professeur à l'Université de Krakow;

Pour la Ville Libre de Dantzig:

S. Exc. M. le Dr. Stanislas Kozminski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Pologne à la Haye;

Le Président de la République Portugaise:

S. Exc. M. A. C., De Sousa Santos Bandeira, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Portugal à la Haye;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. le Dr. Yanko Choumane, Président de l'Office pour la Protection de la Propriété Industrielle auprès du Ministère du Commerce et de l'Industrie;

M. Mihailo Preditch, Secrétaire audit Office;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le Directeur-Général E. O. J. Björklund, Chef de l'Administration des Brevets et d'Enregistrement;

M. K. H. R. Hjertén, Conseiller de la Cour d'Appel de Göta;

M. A. E. Hasselrot, ancien Directeur du Bureau à ladite Administration, Conseil en matière de Propriété Industrielle;

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

S. Exc. M. Arthur de Pury, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse à la Haye;

M. Walther Kraft, Directeur du Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle;

Le Président de la République Française :

Pour les Etats de Syrie et du Grand Liban :

S. Exc. M. Chassain de Marcilly, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France à la Haye;

Le Président de la République Tchèqueoslovaque :

S. Exc. M. P. Baracek, Ingénieur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Tchèqueoslovaquie à la Haye;

M. le Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professeur à l'Université de Prague;

M. Bohuslav Pavlousek, Ingénieur, Vice-Président de l'Office des Brevets de Prague;

Son Altesse le Bey de Tunis :

S. Exc. M. Chassain de Marcilly, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France à la Haye;

Le Président de la République Turque :

Mehmed Essad Bey, Chargé d'Affaires de Turquie à la Haye.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1^{er}.

Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large, et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles (vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.).

Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d'addition, etc.

Article 2.

Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.

Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.

Art. 3.

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Art. 4.

a) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle indus-

triel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b) En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, ayant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

c) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité et de six mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande dans un pays de l'Union; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

Si le dernier jour du délai est un jour férié légal dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.

Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.

Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation, et elle pourra en tous cas être déposée à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt, émanant de cette Administration et d'une traduction.

D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.

e) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins et modèles industriels.

En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet et inversement.

f) Si une demande de brevet contient la revendication de priorités multiples, ou si l'examen révèle qu'une demande est complexe, l'Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur à la diviser dans des conditions que déterminera la législation intérieure, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

Art. 4-bis.

Les brevets demandés dans les différents pays contractants par des ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.

Art. 5.

L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués

dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois chacun des pays contractants aura la faculté de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.

Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus.

En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins 3 années à compter de la date où il a été accordé et si le breveté justifie d'excuses légitimes.

La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par une déchéance quelconque pour introduction d'objets conformes à ceux qui sont protégés.

Aucun signe au mention d'enregistrement ne sera exigé sur le produit, pour la reconnaissance du droit.

Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.

Article 5 bis.

Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.

Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent en outre, soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de non paiement de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par la législation intérieure.

Article 5 ter.

Dans chacun des pays contractants ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté:

1° l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;

2° l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays.

Art. 6.

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrés dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:

1° les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;

2° les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque;

3° les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.

Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine:

Le pays de l'Union, où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et

sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement, le pays de l'Union ou il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement dans les pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été enregistrée.

Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'art. 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.

La disposition de l'alinéa 1^{er} n'exclut pas le droit d'exiger déposant un certificat d'enregistrement régulier, délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

Article 6-bis.

Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d'un genre similaire.

Un délai minimum de 3 ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque.

Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.

Article 6-ter.

Les pays contractants conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marques de fabrique ou de com-

merce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays contractants, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire.

Pour l'application de ces dispositions les pays contractants conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, la liste des emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays contractant mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.

Tout pays contractant pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, au pays intéressé, ses objections éventuelles.

Pour les emblèmes d'Etat notoirement connus les mesures prévues à l'alinéa 1 s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après la signature du présent Acte.

Pour les emblèmes d'Etat qui ne seraient pas notoirement connus, et pour les signes et poinçons officiels, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue par l'alinéa 3.

En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant la signature du présent Acte et comportant des emblèmes d'Etat, signes et poinçons.

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'Etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, mêmes s'il avait similitude avec ceux d'un autre pays.

Les pays contractants s'engagent à interdire l'usage, non autorisé dans le commerce, des ar-

moiries d'Etats des autres pays contractants, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du No. 3 de l'alinéa 2 de l'art. 6, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union.

Article 7.

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque.

Article 7-bis.

Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses marques.

Article 8.

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Article 9.

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays où aura été importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Article 10.

Les dispositions de l'articles précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité ou d'un pays déterminé, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Sera en tous cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué.

Article 10-bis.

Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Notamment devront être interdits :

1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent;

2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer les produits d'un concurrent.

Article 10-ter.

Les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10-bis.

Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant l'industrie ou le commerce intéressé et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leur pays, d'agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10-bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.

Article 11.

Les pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.

Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'art. 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition.

Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.

Article 12.

Chaque des pays contractants s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des

modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et de marques de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera une feuille périodique officielle.

Article 13.

L'Office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureau international est la langue française.

Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, il les réunit et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Administrations des pays de l'Union dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des pays de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la Propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les pays de l'Union.

Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'à nouvel ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée, au besoin, par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 14.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

1 ^{re} classe	25 unités
2 ^e »	20 »
3 ^e »	15 »
4 ^e »	10 »
5 ^e »	5 »
6 ^e »	3 »

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Article 14.

La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre les Délégués desdits pays.

L'Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences, et prendra part aux discussions sans voix délibérative.

Article 15.

Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements par-

ticuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Article 16.

Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays alhèrent.

Article 16-bis.

Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou territoires administrés en vertu d'un mandat de la Société des Nations, ou pour certains d'entre eux.

Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats et les territoires visés à l'alinéa 1^{er}, sont compris dans l'accession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions, dénoncer la Convention pour leur colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour les territoires visés à l'alinéa 1^{er}, ou pour certains d'entre eux.

Article 17.

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par

les lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Article 17-*bis*.

La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays contractants.

Article 18.

Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus tard le 1^{er} mai 1928. Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date. Toutefois si auparavant il était ratifié par six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié

par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, la Convention d'Union de Paris de 1883 révisée à Washington le 2 juin 1911 et le Protocole de clôture, lesquels resteront en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

Article 19.

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays contractants.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte.

Fait à La Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro degli Affari Esteri
MUSSOLINI.

III. — ARRANGEMENT DE MADRID DU 14 AVRIL 1891 CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE REVISÉ À BRUXELLES LE 14 DÉCEMBRE 1900, A WASHINGTON LE 2 JUIN 1911 ET A LA HAYE LE 6 NOVEMBRE 1925.

Les Soussignés, dûment autorisé par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arrêté le texte suivant, qui remplacera l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé à Washington le 2 juin 1911, savoir:

Article premier.

Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce enregistrées dans le pays d'origine, moyennant le dépôt disdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

Fait règle pour la définition du pays d'origine, la disposition y relative de l'article 6 de la Convention générale d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Article 2.

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les sujets ou citoyens de pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

Article 3.

Toute demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution, et l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur ces demandes correspondant à celles du registre national.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

1° de le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;

2° de joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement sans retard aux diverses Administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de

demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Article 4.

A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Toute marque qui a été l'objet d'un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'art. 4 de la Convention générale, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues dans la lettre de cet article.

Article 4-bis.

Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

Article 5.

Dans les pays où leur législations les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement national.

Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leurs refus, avec indication des motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque.

Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiés. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

Les Administrations qui, dans le délai maximum sus indiqué d'un an, n'auront adressé aucune communication au Bureau international seront censées avoir accepté la marque.

Article 5 bis.

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues qui pourraient être réclamées par les Administrations des pays contractants, seront dispensées de toute certification ou légalisation autre que celle de l'Administration du pays d'origine.

Article 5 ter.

Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.

Il pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques internationales.

Article 6.

La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement (sous réserve de ce qui est prévu à l'article 8 pour le cas où le déposant n'aura versé qu'une fraction de l'émolument international), mais elle ne pourra être

invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

Article 7.

L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3 pour une nouvelle période de vingt ans à compter depuis la date de renouvellement.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au propriétaire de la marque, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépôt a subi une modification de forme, les Administrations pourront se refuser à l'enregistrer à titre de renouvellement et le même droit leur appartiendra en cas de changement dans l'indication des produits auxquels la marque doit s'appliquer, à moins que, sur notification de l'objection par l'intermédiaire du Bureau international, l'intéressé ne déclare renoncer à la protection pour les produits autres que ceux désignés en mêmes termes lors de l'enregistrement antérieur.

Lorsque la marque n'est pas admise à titre de renouvellement, il pourra être tenu compte des droits d'antériorité ou autres acquis par le fait de l'enregistrement antérieur.

Article 8.

L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe nationale qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international (en francs suisses) de cent cinquante francs pour la première marque, et de cent francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps au Bureau international au nom du même propriétaire.

Le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt international qu'un émolument de cent francs pour la première marque et de soixante-quinze francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première.

Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau international un complément d'émolument de soixante-quinze francs pour la première marque et de cinquante francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par l'envoi d'un avis officieux, à toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administrations et la publiera dans son journal.

Lorsque la liste des produits pour lesquels la protection est revendiquée contiendra plus de cent mot, l'enregistrement de la marque ne sera effectué qu'après paiement d'une surtaxe à fixer par le Règlement d'exécution.

Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement révisé, un pays ne l'a pas encore ratifié, il n'aura droit, jusqu'à la date de son adhésion postérieure, qu'à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base des anciennes taxes.

Articles 8 bis.

Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne.

Article 9.

L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radia-

tions, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l'inscription de la marque.

Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants, et les publiera dans son journal.

On procédera de même lorsque le propriétaire de la marque demandera à réduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.

A l'addition est assimilée la substitution d'un produit à un autre.

Article 9 bis.

Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international, après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal en mentionnant, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans son nouveau pays d'origine.

Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale, ne sera enregistrée.

Article 9 ter.

Les dispositions des articles 9 et 9 bis concernant les transmissions n'ont point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Article 10.

Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

Article 11.

Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la Convention générale.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouiront de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, aux dites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Toutefois, chaque pays en adhérent au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.

Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification collective sus indiquée. Il se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.

Article 12.

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus tard le 1^{er} mai 1928.

Il entrera en vigueur un mois après cette date et aura la même force et durée que la Convention générale.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement de Madrid de 1891, révisé à Washington le 2 juin 1911. Toutefois, celui-ci restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fait à La Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1925.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208, e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società concessionaria dell'acquedotto pugliese » (N. 394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la società già concessionaria dell'acquedotto pugliese ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, che approva l'atto di transazione fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società Anonima Italiana conces-

sionaria dell'Acquedotto pugliese, nonchè i Decreti Reali modificativi 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248.

ALLEGATO N. 1.

Decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'atto di transazione stipulato fra il ministro dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese in data 29 marzo 1919.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, all'iscrizione in bilancio delle somme da corrispondere alla Società concessionaria in dipendenza dell'atto suddetto.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 2 dell'allegato II del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, resta sospeso fino a che gli atti di cui all'art. 11 del cennato atto di transazione non siano stati approvati con decreto ministeriale.

All'atto stesso e sue conseguenze è esteso il beneficio di cui all'art. 13 della legge 26 giugno 1902, n. 245, con l'esonero da ogni imposta, sovraimposta, compresa quella per i sopraprofiti di guerra, decimi di guerra e tasse generali e speciali.

Art. 3.

Sino a quando non sarà stabilito in modo definitivo il nuovo ordinamento, lo Stato affiderà al Consorzio per l'Acquedotto pugliese l'esercizio e la manutenzione dell'Acquedotto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con effetto retroattivo per quanto riguarda le operazioni di cui all'art. 2 della transazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO
BONOMI
STRINGHER
MEDA.

V. — *Il Guardasigilli*: FACTA.

ATTO DI TRANSAZIONE CONCERNENTE LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI 31 LUGLIO 1905, 9 GIUGNO 1911 E 20 MAGGIO 1913 RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE NONCHÈ LA DEFINIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTESTAZIONI COMUNQUE INERENTI ALL'ESECUZIONE DI TALI CONVENZIONI.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentodiciannove, addì ventinove del mese di marzo in Roma, ed in una sala di questo Ministero, si sono riuniti dinanzi a me cav. uff. avv. Pio Cerruti, primo segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori: Ernesto Petti fu Modesto, nato e domiciliato a Roma, e Giuseppe Ravalli fu Giovanni, nato a Monterosso Almo (Siracusa) e domiciliato a Roma testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti;

DA UNA PARTE:

Sua Eccellenza il prof. Ivano Bonomi, ministro dei lavori pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato;

E DALL'ALTRA:

L'ingegner Leopoldo Parodi Delfino di Carlo, nato a Milano e domiciliato in Roma, in rappresentanza e per conto della Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Società in data 20 marzo 1919, come da estratto autentico rilasciato dal notaio Federico Arata alla residenza di Genova, debitamente legalizzato, che si allega al presente atto di transazione sotto il numero 1.

Le parti come sopra costituite, da me primo segretario personalmente conosciute, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Le convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913 sono risolte e le due parti rinunciano ad ogni effetto delle convenzioni suddette come pure ai provvedimenti emanati al riguardo e alle inerenti domande giudiziali ed amministrative.

Art. 2.

L'Amministrazione dei lavori pubblici assumerà in consegna col 15 aprile 1919 tutte le opere dell'Acquedotto pugliese nelle condizioni in cui si trovano, eccetto la diramazione dell'Acquedotto per Brindisi, di cui al contratto 25 novembre 1917 col Ministero della marina: con tale consegna tutte le opere di costruzione e le attività dell'esercizio dell'Acquedotto passeranno in proprietà, manutenzione e gestione dello Stato, salvi gli obblighi del collaudo in corso, come risultanti dai seguenti articoli.

Le operazioni di consegna dovranno essere compiute entro il 30 aprile 1919.

La Società consegnerà inoltre all'Amministrazione governativa tutti i progetti e studi esistenti, nonchè tutti i cantieri, mezzi d'opera e materiali di cui al seguente articolo nelle condizioni in cui si trovano.

Art. 3.

In corrispettivo lo Stato rimborserà alla Società tutte le spese sostenute fino al 14 aprile 1919 (salvo quanto all'art. 4) comprese quelle del conto esercizio, il tutto secondo le risultanze dei bilanci sociali fino a tale data. rimborserà inoltre il prezzo corrente di mercato — al momento della presa di possesso rispettiva — per gli impianti, mezzi d'opera e materiali prelevati dal Genio civile per lavori dichiarati ed eseguiti di ufficio, sotto deduzione dei prezzi d'inventario.

Rimborserà infine, previa deduzione del prezzo d'inventario, l'importo degli altri cantieri, mezzi d'opera e materiali — che fossero idonei ad essere utilizzati — per la continuazione dei lavori o per l'esercizio dell'Acquedotto, valutati al prezzo corrente di mercato al 1° gennaio 1919, siccome pronti alla consegna a tale data, nelle stesse qualità e quantità, tenuti anche presenti, ove occorra, i prezzi applicati nelle vendite e requisizioni verificatesi per la Società.

All'uopo la Società consegnerà prima del 15 aprile 1919 l'elenco dei cantieri, mezzi d'opera e materiali che riterrà disponibili, coi relativi prezzi d'inventario e coi richiesti prezzi di mercato: e non dopo il 30 aprile 1919 il Ministero dei lavori pubblici dovrà dichiarare quali cantieri, materiali e mezzi d'opera non siano idonei ad essere utilizzati per la continuazione dei lavori o per l'esercizio dell'Acquedotto.

Ai rimborsi da parte dello Stato sarà aggiunto l'importo delle somme eventualmente ancora dovute a terzi, cottimisti, subappaltatori o fornitori, ma contestate e non contegiate nelle spese, da liquidarsi nei soli rapporti con la Società, d'accordo o ai sensi dell'art. 9.

Sulle somme che saranno liquidate a favore della Società, in esecuzione della presente convenzione, decorreranno interessi dal 15 aprile 1919.

Art. 4.

Dalle somme di cui ai precedenti articoli dovranno dedursi:

a) tutte le spese della Società che nei riflessi della liquidazione fra lo Stato e la Società stessa risultassero non utilmente fatte, tenuto conto dello scopo e della natura dell'Impresa, dei patti contenuti nelle convenzioni 1905, 1911 e 1913 e dei normali criteri industriali di imprese analoghe;

b) il prezzo d'inventario dei materiali e mezzi d'opera prelevati dalla Società per l'esecuzione della diramazione per Brindisi o altriamenti da essa venduti o distratti o comunque non impiegati nella costruzione e nell'esercizio dell'Acquedotto. Di questi materiali e mezzi d'opera dovrà la Società dare elenco non oltre il 15 aprile 1919;

c) le somme addebitate nei collaudi parziali sinora intervenuti per correggere o ridurre a regola d'arte lavori non eseguiti a regola d'arte, con intesa che detti collaudi debbano ritenersi definitivi ed irrevocabili tra le parti;

d) le somme che nei collaudi in corso saranno addebitate per correggere o ridurre a regola d'arte lavori non eseguiti a regola d'arte;

e) le somme riscosse per l'esercizio dell'Acquedotto pugliese a tutto il 14 aprile 1919, passando ogni residuo credito a favore dello Stato;

f) l'importo delle passività iscritte nel bilancio sociale per indennità dovute e non ancora pagate per espropriazioni. La Società farà consegna di tutti gli atti e documenti relativi.

L'importo di tali detrazioni dovrà essere indicato dallo Stato non oltre il 31 maggio 1919, decorso il quale termine s'intenderanno definitivamente accettate fra le parti le risultanze dei bilanci sociali e dei conti relativi, la cui ispezione sarà libera per i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici dal 15 aprile 1919.

Art. 5.

Lo Stato rilascerà alla Società entro un mese dalla relazione del collaudo in corso e, in ogni caso non oltre il 15 luglio 1919, il certificato di nulla osta allo svincolo della cauzione prestata per il contratto di concessione.

Art. 6.

Al presente atto e sue conseguenze è esteso il beneficio di cui all'art. 13 della legge 1902, n. 245, con l'esonero da ogni imposta, sovraimposta, compresa quella per i sopraprofiti di guerra, decimi di guerra e tasse generali e speciali.

Art. 7.

Non oltre il 31 maggio 1919 lo Stato pagherà alla Società i certificati di avanzamento già rilasciati e rimasti in sospeso, ed un acconto del cinquanta per cento sulla differenza tra la somma che risulterebbe dovuta alla Società in base alle risultanze della situazione sociale

chiusa al 14 aprile 1919 e tutti gli acconti già pagati.

Lo Stato disporrà inoltre entro detto termine, il pagamento del prezzo dei cantieri, mezzi d'opera e materiali, già rilevati dal Genio civile per lavori d'ufficio, in corrispondenza ai prezzi di mercato, alla data della rispettiva presa di possesso, in base di liquidazione provvisoria da eseguirsi dal Genio civile non oltre il 30 aprile 1919, salvo le eventuali contestazioni.

Finalmente, sempre entro detto termine, lo Stato disporrà inoltre un acconto, nella misura degli otto decimi dei prezzi originari d'inventario sull'importo degli altri cantieri, mezzi d'opera e materiali dichiarati disponibili dalla Società e che saranno per essere rilevati dallo Stato.

Art. 8.

L'Amministrazione governativa a sua cura e conto regolerà verso il Consorzio di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 245, ogni effetto dalla presente convenzione.

Art. 9.

In difetto d'accordo circa i prezzi degli impianti, mezzi d'opera e materiali e circa l'importo delle somme dovute a terzi come al penultimo capoverso dell'art. 3, le parti ne deferiscono la definizione a una commissione composta di tre persone: delle quali l'una designata dal Ministero dei lavori pubblici, l'altra dalla Società, la terza scelta d'accordo o, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato. In caso di mancanza o d'impedimento di uno dei membri del Collegio, si procederà colle stesse modalità alla sostituzione. Tale collegio delibererà ed emetterà il suo provvedimento non oltre il 31 agosto 1919.

Contro il provvedimento della Commissione non sarà ammesso alcun reclamo, gravame, opposizione o contestazione.

Art. 10.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere tra la Società e lo Stato in dipendenza o relazione alle pattuizioni contenute nella presente e circa l'applicazione, l'interpretazione e la esecuzione, la estensione di tutta la convenzione

stessa (riservato solo il mandato deferito alla Commissione, di cui all'articolo precedente) saranno rimesse al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre persone, delle quali l'una designata dal ministro dei lavori pubblici e l'altra dalla Società. I due designati sceglieranno il terzo fra i componenti di una delle due sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e, in difetto di accordo, la scelta sempre nelle stesse sezioni sarà deferita al presidente del Consiglio di Stato.

Gli stessi criteri si seguiranno per le eventuali sostituzioni.

Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori senza essere tenuti all'osservanza delle forme e termini di procedura e dovranno emettere il loro provvedimento entro tre mesi dalla proposizione dei quesiti a cura della parte più diligente.

Questa avrà obbligo di comunicare i quesiti stessi alla controparte, la quale avrà facoltà di aggiungere altri quesiti nei quindici giorni successivi.

Art. 11.

Con separati atti le parti provvederanno alle formalità per le trascrizioni occorrenti. Fino a tali atti resta sospeso il termine di cui all'articolo 2 dell'allegato H del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525.

Art. 12.

La Società riconosce di essere tenuta verso il proprio personale a tutti gli obblighi risultanti dalle vigenti disposizioni sul contratto d'impiego privato in conseguenza della risoluzione del contratto di concessione per l'Acquedotto pugliese e dichiara di tener sollevati ed indenni lo Stato ed il Consorzio dell'Acquedotto da qualsiasi azione, pretesa o molestia che il personale stesso potesse avanzare per il fatto del licenziamento o delle modificate condizioni della sua posizione.

Art. 13.

La Società dovrà presentare l'estratto di deliberazione dell'assemblea degli azionisti a ratifica della presente convenzione in ogni suo lato, entro il 9 aprile 1919.

Art. 14.

La presente convenzione dovrà essere approvata con decreto non oltre il 10 aprile 1919, decorso il quale termine si avrà per decaduta e le relative pattuizioni non potranno comunque essere adottate in altra sede, neppure come interpretazione o limitazione delle domande o pretese proposte o da proporre dalle parti.

E richiesto io, primo segretario delegato, ho ricevuto e pubblicato il presente atto di transazione mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza dei testimoni alle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegare al presente atto per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

Il presente atto di transazione consta di cinque fogli di carta bollata scritti su facciate sedici compresa la presente da persona di mia fiducia, e comprende una inserzione per foglietti sei dattilografati su facciate undici e righe cinque della facciata dodicesima.

Il ministro dei lavori pubblici:

IVANOE BONOMI fu Pietro.

Il Rappresentante della Società concessionaria:

LEOPOLDO PARODI DELFINO di Carlo.

I testimoni:

ERNESTO PETTI fu Modesto
GIUSEPPE RAVALLI fu Giovanni.

Il Primo segretario delegato ai contratti:

PIO CERRUTI.

ALLEGATO N. 2.

Decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2359.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione stipulato in data 29 marzo 1919 fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria dell'Acquedotto pugliese;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di funzionamento del Collegio previsto dall'articolo 9 dell'atto suddetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la convenzione suppletiva stipulata in data 6 ottobre 1919, fra il ministro dei lavori pubblici e la Società italiana per le opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI
PANTANO
SCHANZER
TEDESCO.

CONVENZIONE SUPPLETIVA PER LA PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALLA PENULTIMA PARTE DELL'ARTICOLO 9 DELL'ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO IL 29 MARZO 1919 FRA LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIÈSE, DENOMINATA OGGI « SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER OPERE PUBBLICHE ED IMPRESE INDUSTRIALI » E SUA ECCELLENZA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentodiciannove, addì sei del mese di ottobre ed in una sala di questo Ministero, si sono riuniti dinanzi a me cav. uff. avv. Pio Cerruti, Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, e senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me Capo sezione delegato, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE:

Sua Eccellenza il dott. Edoardo Pantano del fu Francesco, ministro dei lavori pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato,

DALL'ALTRA:

il signor ing. Leopoldo Parodi Delfino, di Carlo, nato a Milano e domiciliato a Roma, in rappresentanza e per conto della Società anonima italiana per Opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'acquedotto pugliese, con sede in Genova, capitale versato lire 14,225,000 — giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Società, in data cinque settembre ultimo scorso, come da estratto autentico rilasciato dal notaio Federico Arata, iscritto presso il Collegio notarile di Genova ed ivi residente, estratto che qui si allega sotto il n. 1.

PREMESSO:

che, mediante transazione ventinove marzo 1919, approvata con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, venne accordata la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relative alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese, e fu stabilita la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti all'esecuzione di dette convenzioni;

che, a seguito del ritardo nei vari atti di esecuzione della transazione suddetta, si è ritenuto necessario prorogare i termini di funzionamento del Collegio previsto dalla transazione stessa all'articolo 9;

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo unico.

La penultima parte dell'articolo 9 dell'atto di transazione stipulato fra il ministro dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese, in data 29 marzo 1919 ed approvato con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, è modificata come appresso:

« Tale Collegio delibererà ed emetterà il suo provvedimento non oltre il 31 dicembre 1919 ».

E richiesto io Capo sezione delegato, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverla, hanno dichiarato essere la convenzione stessa conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura dell'inserzione allegata al presente atto per espressa volontà delle

parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

La presente convenzione consta di due fogli di carta bollata scritti su facciate quattro più un rigo della quinta da persona di mia fiducia e comprende una inserzione per foglietti due dattilografati su facciate tre e righe cinque della quarta.

Il ministro dei lavori pubblici:

EDOARDO PANTANO.

Il Rappresentante della Società concessionaria:

LEOPOLDO PARODI DELFINO di Carlo.

Il Capo sezione delegato ai contratti:

PIO CERRUTI.

ALLEGATO N. 3.

Decreto Reale 11 marzo 1920, n. 399.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919, stipulato fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese;

Visto il Regio decreto 6 novembre 1919, n. 2359, col quale fu approvata la Convenzione suppletiva stipulata in data 6 ottobre 1919 fra

le stesse parti per la proroga sino al 31 dicembre 1919 del termine di funzionamento del Collegio previsto dall'articolo 9 dell'atto di transazione suddetto;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine stesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la Convenzione suppletiva stipulata in data 31 dicembre 1919 fra il ministro dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche e imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese per la proroga fino al 30 giugno 1920 del termine suindicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO

TEDESCO

SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:* MORTARA.

CONVENZIONE SUPPLETIVA PER NUOVA PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELL'ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO IL 29 MARZO 1919 FRA LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE, DENOMINATA OGGI « SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER OPERE PUBBLICHE E IMPRESE INDUSTRIALI » E SUA ECCELLENZA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentodiciannove, addì 31 del mese di dicembre in Roma ed in una sala di questo Ministero, si sono riuniti dinanzi a me cav. uff. Pio Cerruti, caposezione delegato alla stipulazione dei contratti dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, e senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti rinunziato d'accordo con me caposezione delegato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE:

il signor comm. avv. Carlo Petrocchi, direttore capo dell'Ufficio speciale delle Acque pubbliche, in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici, come da delega in data 29 dicembre corrente anno, qui allegata sotto il n. 1, per conto dell'Amministrazione dello Stato,

DALL'ALTRA:

il signor ing. Leopoldo Parodi Delfino di Carlo, nato a Milano e domiciliato a Roma, in rappresentanza e per conto della Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, con sede in Genova, capitale versato lire 14,225,000.

PREMESSO:

che mediante transazione 29 marzo 1919, approvata con D. luogotenenziale 10 aprile

1919, n. 609, venne accordata la risoluzione delle Convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relative alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese, e fu stabilita la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti alla esecuzione di dette convenzioni;

che mediante convenzione suppletiva 6 ottobre 1919, approvata con Regio decreto 6 novembre scorso, n. 2359, fu prorogato al 31 dicembre 1919 il termine di funzionamento della Commissione prevista dalla cennata transazione all'articolo 9;

che con provvedimento 22 dicembre 1919 la Commissione medesima ha chiesto alle parti una ulteriore proroga del termine suddetto sino al 30 giugno 1920;

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1.

La penultima parte dell'articolo 9 dell'atto di transazione stipulato tra il ministro dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese, in data 29 marzo 1919, ed approvata con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, è modificata come appresso:

« Tale Collegio delibererà ed emetterà il suo provvedimento non oltre il 30 giugno 1920 ».

Art. 2.

La validità della presente convenzione è subordinata nei riguardi della Società alla ratifica da parte del Consiglio di amministrazione della Società stessa e nei riguardi dell'Amministrazione all'emissione dei prescritti provvedimenti di approvazione nelle forme di legge.

E, richiesto, io capo sezione delegato, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione me-

diante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverla, hanno dichiarato essere la convenzione stessa conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura della inserzione allegata al presente atto per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

La presente convenzione consta di due fogli di carta bollata scritti su facciate quattro e righe otto della quinta da persona di mia fiducia e comprende una inserzione per foglietti uno dattilografato su facciate una.

Il direttore capo dell'Ufficio speciale Acque Pubbliche:

CARLO PETROCCHI fu Policarpo.

Il Rappresentante della Società concessionaria:

LEOPOLDO PARODI DELFINO di Carlo.

Il Capo sezione delegato ai contratti:

PIO CERRUTI.

ALLEGATO N. 4.

Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1386.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919, stipulato fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese;

Visti i Regi decreti 6 novembre 1919, numero 2359, e 11 marzo 1920, n. 399, riguardanti la proroga, rispettivamente, sino al

31 dicembre 1919 e al 30 giugno 1920, del termine di funzionamento del collegio previsto dall'articolo 9 dell'atto di transazione suddetto;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine stesso;

Vista la convenzione all'uopo interceduta in data 30 giugno 1920 tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche e imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di funzionamento del collegio previsto dall'articolo 9 della menzionata transazione 29 marzo 1919, è prorogato sino al 31 marzo 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE:

GIOLITTI

PEANO

MEDA

FACTA.

CONVENZIONE SUPPLETIVA PER UNA PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELL'ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO IL 29 MARZO 1919, FRA LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE, DENOMINATA OGGI « SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER OPERE PUBBLICHE E IMPRESE INDUSTRIALI » E SUA ECCELLENZA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventi, addì trenta del mese di giugno, in Roma ed in una sala di questo Ministero si sono riuniti dinanzi a me avvocato cavaliere ufficiale Pio Cerruti capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di quest'Amministrazione centrale, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me capo sezione delegato, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE:

il signor commendator avvocato Terenzio Sacchi Lodispoto di Giuseppe, vice direttore capo dell'Ufficio speciale delle acque pubbliche e facente funzioni di direttore capo in rappresentanza di S. E. il ministro dei lavori pubblici, come da delega 28 giugno 1920, qui allegata sotto il n. 1,

E DALL'ALTRA:

il signor ingegner Leopoldo Parodi Delfino di Carlo, nato a Milano e domiciliato in Roma, in rappresentanza e per conto della Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, con sede in Genova, come da deliberazione consigliere 29 gennaio 1920, qui allegata per copia conforme sotto il n. II.

PREMESSO:

che mediante la transazione 29 marzo 1919, approvata con D. luogotenenziale 10 aprile

1919, n. 609, venne accordata la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relative alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese, e fu stabilita la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti alla esecuzione di dette convenzioni;

che mediante convenzioni suppletive 6 ottobre 1919 approvata con decreto luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359 e 31 dicembre 1919, approvata con decreto Reale 11 marzo 1920, n. 399, fu prorogato prima al 31 dicembre 1919 poi al 30 giugno 1920 il termine di funzionamento della Commissione prevista dalla cennata transazione all'articolo 9;

che si è ritenuta necessaria una ulteriore proroga del termine suddetto sino al 31 marzo 1921.

Le parti come sopra costituite, da me capo sezione delegato personalmente conosciute, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La penultima parte dell'articolo 9 dell'atto di transazione stipulato tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, in data 29 marzo 1919 ed approvato con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, è modificata come appresso:

« Tale collegio delibererà ed emetterà il suo provvedimento non oltre il 31 marzo 1921 ».

Art. 2.

La validità della presente convenzione è subordinata, nei riguardi dell'Amministrazione all'emissione dei prescritti provvedimenti di approvazione nelle forme di legge.

E richiesto io capo sezione delegato, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti che da me interpellate prima di sottoscriverla hanno dichiarato di essere la convenzione stessa conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni qui allegate per espressa volontà delle parti che hanno dichiarato di averne già presa cognizione. Il presente atto consta di due fogli di carta bollata scritti, da persona di mia fiducia, su facciate cinque e righe dodici, e contiene due inserzioni per foglietti tre scritti e dattilografati su facciate cinque.

Il vice direttore capo dell'Ufficio speciale delle acque pubbliche:

TERENZIO SACCHI LODISPOTO di Giuseppe.

Il rappresentante della Società già concessionaria:

LEOPOLDO PARODI DELFINO di Carlo.

Il capo sezione delegato ai contratti:

PIO CERRUTI.

ALLEGATO N. 5.

Regio decreto 24 marzo 1921, n. 426.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919, stipulato fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese;

Visti il decreto luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359, e i decreti Reali 11 marzo 1920, n. 399 e 1° settembre 1920, n. 1386, riguardanti la proroga rispettivamente sino al 31 dicembre 1919, al 30 giugno 1920 e al 31 marzo

1921 del termine di funzionamento del Collegio previsto dall'articolo 9 dell'atto di transazione suddetto;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine stesso e di fissare un congruo termine per il funzionamento del Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 10 del citato atto di transazione con verbale 10 febbraio 1921;

Vista la convenzione all'uopo interceduta in data 23 marzo 1921 fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze e *ad interim* pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'articolo 9 della menzionata transazione 29 marzo 1919 è prorogato fino al 31 dicembre 1921.

Art. 2.

Il Collegio arbitrale costituito con verbale 10 febbraio 1921, a sensi dell'articolo 10 della precitata transazione, dovrà emettere il suo provvedimento non oltre l'8 settembre 1921.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
PEANO
FACTA.

V. — *Il Guardasigilli*: FERRA.

CONVENZIONE SUPPLETIVA PER NUOVA PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 E ALL'ARTICOLO 10 DELL'ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO IL 29 MARZO 1919 FRA LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE, DENOMINATA OGGI «SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER OPERE PUBBLICHE E IMPRESE INDUSTRIALI» E SUA ECCELLENZA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventuno, addì ventitrè del mese di marzo, in Roma ed in una sala di questo Ministero, si sono riuniti dinanzi a me avvocato commendatore Pio Cerruti, capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di quest'Amministrazione centrale, e senza la assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me capo sezione delegato giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE:

il signor commendator avvocato Terenzio Sacchi Lodispoto, direttore capo dell'Ufficio speciale delle acque pubbliche, in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici, come da delega 21 marzo 1921 qui allegata con la lettera A;

DALL'ALTRA:

il signor ingegnere Leopoldo Parodi Delfino di Carlo, nato a Milano e domiciliato in Roma, in rappresentanza e per conto della Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, con sede in Genova, come da verbale di deliberazione consigliere 11 marzo 1921 rilasciato in copia autentica dal notaio dottor Cassanello Girolamo residente in Genova, qui allegato con lettera B.

PREMESSO:

che mediante transazione 29 marzo 1919, approvata con D. luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, venne concordata la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relative alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese, e fu stabilita la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti all'esecuzione delle dette convenzioni;

che mediante convenzione suppletiva 6 ottobre 1919 approvata con decreto luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359 e 31 dicembre 1919 approvata con Regio decreto 11 marzo 1920, n. 399 e 30 giugno 1920 approvata con Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1386, fu prorogata successivamente al 31 dicembre 1919, al 30 giugno 1920 e al 31 marzo 1921 il termine di funzionamento della Commissione prevista dalla cennata transazione all'art. 9;

che si è ritenuta necessaria una nuova proroga del termine suddetto sino al 31 dicembre 1921 e che occorre anche provvedere come alla richiesta fatta dagli arbitri, a fissare un congruo termine per il funzionamento del Collegio arbitrale costituitosi con verbale 10 febbraio 1921, ai sensi dell'art. 10 della citata transazione, per l'esame di alcune contestazioni insorte tra le parti.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, da me capo sezione delegato, personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante di questo atto suppletivo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La penultima parte dell'articolo 9 dell'atto di transazione stipulato tra il Ministero dei la-

vori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese, ora Società anonima italiana per opere pubbliche e imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese in data 29 marzo 1919 ed approvato con D. luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, è modificata come appresso:

« Tale Collegio delibererà ed emetterà il suo provvedimento non oltre il 31 dicembre 1921 ».

Art. 2.

In aggiunta all'articolo 10 della citata transazione resta stabilito che:

Il Collegio arbitrale costituito con verbale 10 febbraio 1921 registrato il 16 successivo al n. 10946, volume 322, atti privati; con lire 11,35 in Roma, e composto dei signori: grand'ufficiale dottor Michele Cagnetta; onorevole professore Paolo Emilio Bensa; grande ufficiale avvocato Domenico Beneduce, in conformità di quanto è contenuto nell'atto notificato al Ministero dei lavori pubblici addì 12 febbraio 1921 e alla Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali addì 16 febbraio 1921, ufficiale giudiziario Camagno del tribunale di Roma, dovrà emettere il suo provvedimento non oltre l'8 settembre 1921.

Art. 3.

La validità della presente convenzione è subordinata nei riguardi dell'Amministrazione alla emissione dei prescritti provvedimenti di approvazione.

E richiesto io capo sezione delegato ho ricevuto e pubblicata la presente convenzione suppletiva mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti le quali da me interpellate prima di sottoscriverla hanno dichiarato di essere la Convenzione stessa conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegare al presente atto per espressa volontà delle parti contraenti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

La presente convenzione consta di tre fogli di carta bollata scritti da persona di mia fi-

ducia su facciate nove meno righe quattro, e contiene due inserzioni per foglietti cinque dattilografati e su facciate sei.

Il direttore capo dell'Ufficio speciale delle acque pubbliche:

TERENZIO SACCHI LODISPOTO di Giuseppe.

Il rappresentante della Società già concessionaria:

LEOPOLDO PARODI DELFINO di Carlo.

Il capo sezione delegato ai contratti

PIO CERRUTI.

ALLEGATO N. 6.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 208.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919 concernente la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relative alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese, nonchè la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti all'esecuzione di tali convenzioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359, e i decreti Reali 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426 e 16 febbraio 1922, n. 309, in virtù dei quali il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'articolo 9 del citato atto di transazione fu successivamente prorogato fino al 30 giugno 1922;

Vista la convenzione suppletiva interceduta in data 26 giugno 1922 fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già

concessionaria dell'Acquedotto pugliese, per la proroga del detto termine fino al 31 dicembre 1922;

Ritenuto che occorre ulteriormente prorogare il termine stesso fino al 30 giugno 1923;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la convenzione suppletiva 26 giugno 1922 fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche e imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, per la proroga fino al 31 dicembre 1922 del termine di funzionamento del Collegio previsto dall'articolo 9 del menzionato atto di transazione 29 marzo 1919.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare una nuova convenzione con la Società predetta per prorogare il citato termine fino al 30 giugno 1923.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CARNAZZA
DE' STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

CONVENZIONE SUPPLETIVA PER NUOVA PROROGA SINO AL 31 DICEMBRE 1922 DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELL' ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO IL 29 MARZO 1919 TRA IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E LA SOCIETÀ DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE, DENOMINATA OGGI « SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER OPERE PUBBLICHE ED IMPRESE INDUSTRIALI » CON SEDE IN ROMA.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventidue, addì venticinque del mese di giugno in Roma, ed in una sala di questo Ministero si sono riuniti avanti di me avv. comm. Pio Cerruti, capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di quest'Amministrazione centrale, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunziato d'accordo con me capo sezione delegato, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,

DA UNA PARTE:

il signor avv. comm. Fausto Fasciani fu Salvatore, vice direttore capo dell'Ufficio speciale delle acque pubbliche, in rappresentanza e per conto di Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici, giusta delega qui allegata con la lettera A;

E DALL'ALTRA:

il signor ing. Leopoldo Parodi Delfino di Carlo, nato a Milano e domiciliato a Roma, quale vice presidente della Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, per conto e nell'interesse della medesima Società;

PREMESSO:

che mediante transazione 29 marzo 1919, approvata con D. luogotenenziale 10 aprile

1919, n. 609, registrata il 1° aprile dello stesso anno al n. 6915, registro 397 atti pubblici, esatte lire 113,50, venne concordata la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relative alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese, e fu stabilita la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti all'esecuzione di dette convenzioni;

che mediante convenzioni suppletive 6 ottobre 1919 approvata con decreto luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359, registrata il 24 ottobre dello stesso anno al n. 3461, registro 403 atti pubblici, esatte lire 3,20; 31 dicembre 1919 approvata con Regio decreto 11 marzo 1920, n. 399, registrata il 7 maggio 1920, n. 10918, registro 407 atti pubblici, esatte lire 3,50; 30 giugno 1920, approvata con Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1386, registrata il 25 ottobre 1920, n. 3658, registro 410 atti pubblici, esatte lire 3,65; 23 marzo 1921, approvata con Regio decreto 24 marzo 1921, n. 426, registrata il 9 giugno 1921, numero 13347, registro 414 atti pubblici, esatte lire 11,35 e 29 dicembre 1921, approvata con Regio decreto 16 febbraio 1922, n. 309, registrata il 15 maggio 1922, n. 14856, registro 422 atti pubblici, esatte lire 4, fu prorogato successivamente al 31 dicembre 1919, al 30 giugno 1920, al 31 marzo 1921, al 31 dicembre 1921, al 30 giugno 1922, il termine di funzionamento della Commissione prevista dalla cennata transazione all'articolo 9;

che si è ritenuta necessaria una nuova proroga del termine suddetto fino al 31 dicembre 1922.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, da me capo sezione delegato personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma

parte integrante e sostanziale di questo atto suppletivo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La penultima parte dell'articolo 9 dell'atto di transazione stipulato tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, in data 29 marzo 1919, approvato con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, è modificato come appresso:

« Tale Collegio delibererà ed emetterà il suo provvedimento non oltre il 31 dicembre 1922 ».

Art. 2.

La validità della presente convenzione suppletiva è subordinata, nei riguardi della Amministrazione, alla emissione dei prescritti provvedimenti di approvazione nelle forme di legge, e nei riguardi della Società alla ratifica del Consiglio d'amministrazione della Società stessa.

E richiesto io capo sezione delegato ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione suppletiva mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le quali da me interpellate prima di sottoscriverla hanno dichiarato di essere la convenzione stessa conforme alla loro volontà.

La presente convenzione consta di due fogli di carta bollata scritti da persona di mia fiducia su facciate sette, più le righe tredici di questa facciata ottava, e contiene allegata la delega di Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici per foglietti due dattilografati su pagine una.

Il vice direttore capo dell'Ufficio speciale delle acque pubbliche:

FAUSTO FASCIANI fu Salvatore

Il rappresentante della Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese:

LEOPOLDO PARODI DELFINO di Carlo.

Il Capo sezione delegato ai contratti

PIO CERRUTI,

ALLEGATO A.

UFFICIO SPECIALE ACQUE PUBBLICHE
N. 6580.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 102 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, delega il comm. avv. Fausto Fasciani, vice direttore capo dell'Ufficio speciale delle acque pubbliche a firmare la convenzione da stipularsi con la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese per una nuova proroga fino al 31 dicembre 1922 del termine assegnato per il provvedimento della Commissione di cui all'art. 9 dell'atto di transazione 29 marzo 1919 approvato con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609.

Roma, 25 giugno 1922.

Il Ministro
Firmato: RICCIO.

ALLEGATO N. 7.

Decreto Reale 8 gennaio 1925, n. 248.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919, concernente la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relative alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese, nonchè la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti all'esecuzione di tali convenzioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359, e i decreti Reali 11 marzo 1920, n. 399; 1° settembre 1920, n. 1386; 24 marzo

1921, n. 426, 15 febbraio 1922, n. 609, 4 gennaio 1923, n. 208; 22 aprile 1923, n. 3628, in virtù dei quali il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 del citato atto di transazione fu successivamente prorogato fino al 30 giugno 1923;

Vista la convenzione suppletiva interceduta in data 27 settembre 1923 fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, per la proroga del detto termine fino al 30 giugno 1924;

Vista l'altra convenzione suppletiva stipulata fra le stesse parti in data 26 giugno 1924, con la quale il cennato termine viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1925, stabilendo altresì che, ove entro tale termine il Collegio non abbia emesso il suo provvedimento, qualsiasi contestazione sarà rimessa allo stato degli atti al Collegio di cui all'art. 10 della precitata transazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni suppletive 27 settembre 1923 e 26 giugno 1924 fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, con le quali è modificata l'ultima parte dell'art. 9 del menzionato atto di transazione 29 marzo 1919.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
GIURIATI
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

CONVENZIONE SUPPLETIVA PER UNA NUOVA PROROGA SINO AL 30 GIUGNO 1924 DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELL'ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO IL 29 MARZO 1919 FRA IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE, DENOMINATA OGGI « SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER OPERE PUBBLICHE ED IMPRESE INDUSTRIALI » CON SEDE IN ROMA.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventitrè, addì ventisette del mese di settembre in Roma ed in una sala di questo Ministero si sono riuniti avanti di me avv. comm. Pio Cerruti, Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me Capo sezione delegato, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE:

il gr. uff. Carlo Petrocchi, fu Policarpo, direttore generale per le Opere pubbliche dell'Italia meridionale ed insulare, in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici, giusta delega qui allegata con la lettera a),

E DALL'ALTRA:

il signor ing. Leopoldo Parodi Delfino di Carlo, nato a Milano e domiciliato in Roma, quale vice-presidente della Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, per conto e nell'interesse della Società medesima.

PREMESSO:

che mediante transazione 29 marzo 1919, approvata con decreto luogotenenziale 10 a-

prile 1919, n. 609, venne concordata la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relative alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese e fu stabilita la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti all'esecuzione delle dette convenzioni;

che mediante convenzioni suppletive 6 ottobre 1919, approvat econ decreto luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359 e registrata a Roma il 24 ottobre 1919, al n. 3461 del registro 403 — Atti Pubblici — esatte lire 3.20; 31 dicembre 1919 approvata con Regio decreto 11 marzo 1920, n. 399 e registrata a Roma li 7 maggio 1920 al n. 10918 del registro 407 — Atti Pubblici — esatte lire 3.50; 30 giugno 1920, approvata con Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1386, e registrata il 25 ottobre 1920 al n. 3658 del registro 410 — Atti Pubblici — esatte lire 3.65; 23 marzo 1921, approvata con Regio decreto 24 marzo 1921, numero 426 e registrata a Roma li 9 giugno 1921 al n. 13347 del registro 414 — Atti Pubblici — esatte lire 11.35; 29 dicembre 1921, approvata con Regio decreto 16 febbraio 1922, n. 309 e registrata a Roma il 15 maggio 1922 al n. 14856 del registro 422 — Atti Pubblici — esatte lire 4.00; 26 giugno 1922 approvata con Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 208 e registrata a Roma il 27 febbraio 1923 al numero 11650 del registro 426 — Atti Pubblici — esatte lire 4.00 e 24 gennaio 1923, approvata con Regio decreto 22 aprile 1923, n. 3628 e registrato a Roma il 18 giugno 1923 al numero 18175 del registro 428 — Atti Pubblici — esatte lire 4.00; fu prorogato successivamente al 31 dicembre 1919; al 30 giugno 1920, al 31 marzo 1921, al 31 dicembre 1921, al 30 giugno 1922, al 31 dicembre 1922, ed al

30 giugno 1923, il termine di funzionamento della Commissione prevista dalla cennata transazione all'art. 9;

che si è ritenuta necessaria una nuova proroga del termine suddetto sino al 30 giugno 1924;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, da me Capo sezione delegato personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di questa convenzione suppletiva, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La penultima parte dell'art. 9 dell'atto di transazione stipulato fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese, in data 29 marzo 1919, approvato con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, è modificata come segue:

« Tale Collegio delibererà ed emetterà il suo provvedimento non oltre il 30 giugno 1924 ».

Art. 2.

La validità della presente convenzione suppletiva è subordinata, nei riguardi dell'Amministrazione, alla emissione dei prescritti provvedimenti di approvazione nelle forme di legge, e, nei riguardi della Società, alla ratifica del Consiglio di amministrazione della Società stessa.

Art. 3.

Le parti, ad ogni buon fine, dichiarano di non sollevare alcuna eccezione per il fatto che la proroga di cui al presente atto viene stipulata oltre il termine convenuto nelle precedenti convenzioni.

E richiesto, io comm. avv. Pio Cerruti, Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione suppletiva mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverla hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura della inserzione alle-

gata al presente atto per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

La presente convenzione consta di due fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia su facciate sette, meno una riga della settimana, e comprende una inserzione per foglietti due, dattilografati su facciate una.

Il direttore generale per le Opere pubbliche dell'Italia meridionale ed insulare:

CARLO PETROCCHI.

Il rappresentante della Società anonima italiana per le Opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese:

LEOPOLDO PARODI DELFINO.

Il Capo sezione delegato ai contratti:

PIO CERRUTI.

ALLEGATO A.

DIREZIONE GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE - DIVISIONE 9ª.

N. 10730.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 102 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074

DELEGA:

Il gr. uff. avv. Carlo Petrocchi, direttore generale per le Opere pubbliche dell'Italia meridionale e insulare, a firmare la convenzione da stipularsi con la Società anonima italiana per Opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, per una nuova proroga fino al 30 giugno 1924 del termine assegnato per il provvedimento della Commissione di cui all'art. 9 dell'atto di transazione 29 marzo 1919, approvato con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609.

Roma, 10 luglio 1923.

Il ministro
CARNAZZA.

N. 227 di repertorio.

CONVENZIONE SUPPLETIVA PER UNA NUOVA PROROGA SINO AL 31 DICEMBRE 1925 DEL TERMINÈ DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELL'ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO IL 29 MARZO 1919 FRA IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE DENOMINATA OGGI « SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER OPERE PUBBLICHE ED IMPRESE INDUSTRIALI » CON SEDE IN ROMA.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventiquattro addì venticinque del mese di giugno in Roma, ed in una sala di questo Ministero si sono riuniti avanti di me avv. comm. Pio Cerruti, Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di questa amministrazione centrale e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me Capo sezione delegato giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89

DA UNA PARTE:

il gr. uff. avv. Carlo Petrocchi fu Policarpo, direttore generale per le Opere pubbliche dell'Italia meridionale ed insulare, in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici, giusta delega qui allegata sotto la lettera a);

E DALL'ALTRA:

il signor ingegnere Leopoldo Parodi Delfino di Carlo, nato a Milano e domiciliato in Roma, quale vice presidente della Società italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, per conto e nell'interesse della Società medesima.

PREMESSO:

che mediante transazione 29 marzo 1919, approvata con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, venne concordata la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relative alla concessione della

costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese e fu stabilita la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti alla esecuzione delle dette convenzioni;

che mediante convenzioni suppletive 6 ottobre 1919 approvata con decreto luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359 e registrata a Roma il 24 ottobre 1919 al n. 3461 del registro 403, atti pubblici, esatte lire 3.20; 31 dicembre 1919, approvata con Regio decreto 11 marzo 1920, n. 399 e registrata a Roma li 7 maggio 1920 al n. 10918 del registro 407, atti pubblici, esatte lire 3.50; 30 giugno 1920, approvato con Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1386 e registrata il 25 ottobre 1920 al n. 3658 del registro 410, atti pubblici, esatte lire 3.65; 23 marzo 1921 approvata con Regio decreto 24 marzo 1921, n. 426 e registrata a Roma il 9 giugno 1921 al n. 13347 del registro 414, atti pubblici, esatte lire 11.35; 29 dicembre 1921, approvata con Regio decreto 16 febbraio 1922, n. 309 e registrata a Roma il 15 maggio 1922 al n. 14856 del registro 422, atti pubblici, esatte lire 4.00; 26 giugno 1922 approvata con Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 208 e registrata a Roma il 27 febbraio 1923 al n. 11650 del registro 426, atti pubblici, esatte lire 4.00 e 24 gennaio 1923 approvata con Regio decreto 22 aprile 1923, n. 3628 e registrata a Roma il 18 giugno 1923, al n. 18175 del registro 428, atti pubblici, esatte lire 4.00; e 27 settembre 1923 tuttora da approvare; fu prorogato successivamente al 31 dicembre 1919, al 30 giugno 1920, al 31 marzo 1921, al 31 dicembre 1921, al 30 giugno 1922, al 31 dicembre 1922, al 30 giugno 1923 e al 30 giugno 1924 il termine di funzionamento della Commissione prevista dalla cennata transazione all'art. 9;

che si è ritenuta necessaria una nuova proroga del termine suddetto, sino al 31 dicembre 1925, stabilendo altresì che ove entro detto termine la Commissione non avesse emesso il suo provvedimento, qualsiasi contestazione sarà rimessa allo stato degli atti al Collegio di cui all'art. 10 della precitata transazione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, da me Capo sezione delegato personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale di questa convenzione suppletiva, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1.

La penultima parte dell'art. 9 dell'atto di transazione stipulato fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali (già concessionaria dell'Acquedotto pugliese), in data 29 marzo 1919 ed approvata con Regio decreto 10 aprile 1919, n. 609, è modificata come appresso:

«Tale Collegio delibererà ed emetterà il suo provvedimento non oltre il 31 dicembre 1925; ove, entro detto termine non avesse emesso il suo provvedimento, qualsiasi contestazione sarà rimessa allo stato degli atti al Collegio di cui al seguente art. 10 ».

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'atto di transazione suddetta.

Art. 3.

La validità della presente convenzione è subordinata, nei riguardi dell'Amministrazione, alla emissione dei prescritti provvedimenti di approvazione nelle forme di legge, e nei riguardi della Società, alla ratifica del Consiglio di amministrazione della Società stessa.

E richiesto, io comm. avv. Pio Cerruti, Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione suppletiva mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce alle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverla hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura della inserzione allegata al presente atto per espressa volontà delle

parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

La presente convenzione suppletiva consta di tre fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia su facciate otto e righe diciassette della nona e comprende una inserzione per foglietti due dattilografati su facciate due.

Il direttore generale per le opere pubbliche dell'Italia meridionale ed insulare in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro:

CARLO PETROCCHI.

Il rappresentante della Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese:

LEOPOLDO PARODI DELFINO.

Il Capo sezione delegato ai contratti:

PIO CERRUTI.

ALLEGATO A.

DIREZIONE GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
Divisione IX.

IL MINISTRO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 102 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

DELEGA

il sig. gr. uff. avv. Carlo Petrocchi, direttore generale per le opere pubbliche dell'Italia meridionale ed insulare a firmare la convenzione da stipularsi con la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, per la proroga fino al 31 dicembre 1925 del termine assegnato per il provvedimento della Commissione di cui all'art. 8 dell'atto di transazione 28 marzo 1919, approvato col decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, con la condizione che, ove entro detto termine, la commissione non avesse emesso il suo provvedimento, qualsiasi contestazione sarà rimessa, allo stato degli atti, al Collegio di cui all'art. 10 dell'atto di transazione medesimo.

Roma, 25 giugno 1924.

Il ministro
CARNAZZA.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1926

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924 » (N. 396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924 ».

Prego il senatore, segretario on. Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924.

Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Londra il 15 luglio 1924 fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

LANZA DI SCALEA

DE' STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

CONVENZIONE FRA I GOVERNI ITALIANO E BRITANNICO RELATIVA ALLA CESSIONE DELL'OLTRE GIUBA.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominî Britannici di Oltre Mare, Imperatore delle Indie, desiderando regolare, con spirito di reciproca buona volontà, alcune questioni concernenti i confini dei loro rispettivi territori in Africa Orientale, hanno nominato come Loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. il Marchese della Torretta dei principi di Lampedusa, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso la Corte di San Giacomo;

E

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA E DEI DOMINI BRITAN-

NICI DI OLTRE MARE, IMPERATORE DELLE INDIE

L'Onorevolissimo James Ramsay MacDonald, Membro della Camera dei Comuni, Suo Presidente del Consiglio e principale Segretario di Stato per gli affari esteri;

i quali avendo scambiato i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sua Maestà Britannica in suo nome e per suo conto, ed in virtù del suo protettorato su Zanzibar in nome e per conto di Sua Altezza il Sultano di Zanzibar, per quanto può riguardare quest'ultimo, trasferisce a Sua Maestà il Re d'Italia tutti i diritti sovrani e titoli su quella parte del territorio africano situata fra l'attuale colonia italiana della Somalia meridionale ed una nuova linea di frontiera che sarà determinata come segue:

Dalla confluenza dei fiumi Ganale e Daua, risalendo il corso del Daua fino al punto sud della piccola curva meridionale del detto fiume in vicinanza di Malca Re; quindi in direzione sud-ovest in linea retta fino al centro dello stagno di Dumasa; quindi in direzione sud-ovest in linea retta verso Eilla Kalla (che rimane in territorio britannico) fino a quel meridiano est di Greenwich che lascerà in territorio italiano il pozzo di El Beru; quindi lungo lo stesso meridiano al sud fino a raggiungere il limite tra le provincie del Giubaland e del Tanaland; quindi lungo tale limite provinciale fino ad un punto direttamente a nord del punto sulla costa direttamente ad ovest della più meridionale delle quattro isolette nell'immediata vicinanza di Ras Kiambone (Dik's Head); quindi direttamente a sud di tale punto sulla costa Ras Kiambone (Dik's Head) e le quattro isolette summenzionate rimarranno nel territorio da trasferirsi all'Italia.

Nel caso tuttavia che la Commissione di cui all'articolo 12 della presente Convenzione trovasse che il pozzo di El Beru non contiene acqua sufficiente o conveniente per il mantenimento in quel punto di un posto di frontiera italiano, la linea di confine, come tra El Beru

ed Eilla Kalla, sarà tracciata dalla Commissione stessa, in modo da includere nel territorio italiano il vicino pozzo di El Shama.

Art. 2.

La suddetta frontiera è tracciata sulla carta allegata alla presente Convenzione e tutti i riferimenti alla suddetta descrizione si trovano sulla medesima carta.

In caso di divergenze fra il testo e la carta, il testo avrà la prevalenza.

Art. 3.

Il Governo italiano consente ad abrogare il trattato di commercio fra l'Italia e lo Zanzibar del 23 maggio 1885.

In conformità delle disposizioni della Convenzione di San Germano del 10 settembre 1919, i sudditi italiani nel protettorato di Zanzibar godranno gli stessi diritti e privilegi ed avranno lo stesso trattamento dei sudditi britannici.

Art. 4.

Il Governo italiano indennizzerà il Governo di S. A. il Sultano di Zanzibar di ogni perdita di reddito netto derivante dal presente trasferimento di territorio e pagherà al Sultano stesso a titolo di indennità, che non dovrà in alcun modo rappresentare un tributo implicante sopravvivenza di sovranità, la somma annuale di lire sterline mille, che costituisce la quota proporzionale dell'annualità che è stata finora pagata dal Governo britannico al Governo di Zanzibar.

Il Governo italiano avrà facoltà di liberarsi in qualunque momento di tutti gli obblighi assunti nel precedente paragrafo mediante il pagamento di una somma complessiva di venticinquemila lire sterline al Governo di S. A. il Sultano di Zanzibar.

Art. 5.

Se il Governo italiano desiderasse in qualunque tempo di abbandonare in tutto o in parte il territorio come sopra trasferitogli, esso Governo si impegna ad offrirlo al Governo britannico ad eque condizioni.

Nel caso di divergenze tra i due Governi

circa le condizioni di tale trasferimento, la questione sarà deferita all'arbitrato, conformemente ad una procedura che il Consiglio della Società delle Nazioni potrà stabilire.

Art. 6.

I sudditi britannici, eccetto quelle persone che sono diventate tali con l'annessione della colonia del Kenya, ordinariamente residenti al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nel territorio trasferito di cui all'articolo 1, conserveranno la loro nazionalità britannica senza essere costretti a ritirarsi dal detto territorio o ad abbandonare le loro proprietà, a meno che nei mesi dell'entrata in vigore della presente Convenzione essi optino per la nazionalità italiana. Nel caso che essi non opteranno per la nazionalità italiana e vorranno ritirarsi dal territorio trasferito, avranno facoltà di farlo nei dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

I protetti britannici e i sudditi britannici che sono divenuti tali con l'annessione della colonia del Kenya, ordinariamente residenti nel territorio trasferito, acquisteranno la nazionalità italiana e cesseranno di essere rispettivamente protetti britannici e sudditi britannici.

Tuttavia, purchè tali persone non siano somali nè appartengano alle razze indigene del territorio trasferito, esse avranno il diritto di conservare la loro nazionalità a condizione che si ritirino dal territorio trasferito nei dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Lo stesso diritto è riconosciuto ad un certo numero di somali separati dalle loro famiglie dalla nuova frontiera, compatibilmente con le risorse dei pozzi e dei pascoli nel territorio definito nell'annesso al presente articolo, e tenendo conto delle presenti e delle ragionevoli future esigenze delle tribù o frazioni di tribù già residenti nel suddetto territorio, e purchè tali persone siano individualmente registrate prima di essere autorizzate a passare in territorio britannico. La Commissione di cui all'articolo 12 della presente Convenzione deciderà circa la sufficienza a tal riguardo dei detti pozzi e pascoli e circa il numero delle persone che potranno prevalersi di tale diritto.

Le persone che si ritireranno dal territorio

trasferito secondo le disposizioni del presente articolo saranno autorizzate a portare seco la loro proprietà mobiliare di qualsiasi specie senza pagamento di alcuna tassa di esportazione. Esse non saranno neanche soggette riguardo a tale proprietà ad alcuna tassa di importazione nella colonia del Kenya. Esse avranno facoltà di conservare le loro proprietà immobiliari nel territorio trasferito.

ANNESSE

Il territorio situato tra una linea diretta dalle paludi del Lorian a Saddi, una linea diretta fino ad El Beru, quindi la linea descritta all'art. 1 da El Beru fino alla congiunzione della linea stessa con il confine tra il Tanaland ed il Giubaland, ed una linea diretta dalla congiunzione suddetta fino alle paludi del Lorian.

Art. 7.

Tutte le concessioni o diritti di proprietà nel suddetto territorio che sono stati riconosciuti validi dal precedente Governo e sono posseduti da privati o da associazioni alla data del trasferimento del territorio stesso, saranno riconosciuti validi dal Governo italiano al quale saranno trasferiti tutti i diritti e gli obblighi del precedente Governo nei riguardi delle dette concessioni.

Rimane stabilito che le concessioni ed i diritti di proprietà saranno esercitati in conformità delle leggi generali e dei regolamenti in vigore della colonia italiana della Somalia meridionale e che il Governo italiano potrà imporre ai concessionari e proprietari tutte le necessarie limitazioni per l'esecuzione di lavori di utilità pubblica, accordando alle suddette persone gli stessi compensi o indennità a cui avrebbero diritto i sudditi italiani in casi analoghi.

Art. 8.

Tutti i trattati, convenzioni ed accordi tra il Governo di Sua Maestà Britannica ed il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia applicabili alla Colonia italiana della Somalia ed attualmente in vigore, saranno estesi al territorio ora trasferito in conformità della presente Convenzione.

Art. 9.

I due Governi si impegnano a cercare rispettivamente di impedire ogni migrazione di somali od altri indigeni attraverso la frontiera stabilita dall'art. 1 della presente Convenzione.

Se tuttavia le indagini della Commissione di cui all'art. 12 della presente Convenzione dimostreranno che in vicinanza del settore della nuova frontiera da El Berù al confine Giubaland-Tanaland esiste una deficienza di pascoli per le tribù situate entro il confine italiano, e se tali indagini dimostreranno che durante la stagione delle piogge vi è oltre il confine britannico del detto settore e nella regione limitata all'est dalla nuova frontiera e all'ovest dalla linea Goochi-Ribba-El Tulli-Lakala-Toor Guda-Rama Guda più pascolo utile di quello che è necessario per le tribù in territorio britannico, in tal caso la Commissione stessa avrà potere di decidere che per un certo periodo, non minore di cinque anni, i somali od altri indigeni del territorio trasferito, potranno durante la stagione delle piogge attraversare la frontiera fino a quella distanza ed in quel numero che la Commissione potrà stabilire, rimanendo inteso che in nessun caso tali somali o indigeni potranno essere autorizzati a passare all'ovest della linea Goochi-Ribba-El Tulli-Lakala-Toor Guda-Rama Guda. Le decisioni della Commissione saranno messe in esecuzione dalle Autorità competenti ed alla fine del periodo stabilito la situazione sarà riesaminata con spirito amichevole al lume della esperienza acquistata e secondo le esigenze in quel tempo delle tribù in territorio britannico.

Art. 10.

I due Governi prenderanno gli accordi necessari nei riguardi delle speciali condizioni di tempo e di luogo per l'evacuazione delle truppe britanniche dal territorio trasferito e per l'entrata delle truppe italiane; essi Governi stabiliranno di accordo colle Autorità locali le condizioni di trasferimento al Governo italiano degli edifici governativi esistenti nel territorio trasferito e che il Governo italiano vorrà acquistare dal Governo britannico, nonchè le condizioni d'acquisto delle installazioni radiotelegrafiche a Kisimajo.

Il Governo italiano conviene di rispettare i diritti dei pensionati sudanesi restanti a Jonte, in conformità delle leggi generali e dei regolamenti della colonia italiana della Somalia meridionale e di prendere provvedimenti per la manutenzione del cimitero di Kisimajo e del monumento commemorativo di Jenner.

Art. 11.

I due Governi convengono di consultarsi per concretare e mettere in vigore provvedimenti reciproci per il controllo dell'illecito traffico dell'avorio attraverso la frontiera stabilita dall'articolo 1 della presente Convenzione.

Art. 12.

Il modo di esecuzione della presente Convenzione sarà stabilito sui luoghi da una Commissione composta di funzionari italiani e britannici nominati a tale scopo dai due Governi. Fino a quando l'intera frontiera non sarà stata tracciata con accurata ispezione, i funzionari suddetti avranno facoltà di decidere, purchè si possa raggiungere un accordo, a quale dei due Governi saranno attribuiti i posti d'acqua d'importanza locale situati presso il confine di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

Nel caso che non fosse possibile raggiungere un accordo, i punti contenziosi saranno stabiliti da un'accurata ispezione, in conformità della linea tracciata all'art. 1 della presente Convenzione.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate al più presto possibile in Londra.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in duplice esemplare, a Londra, il 15 luglio 1924.

(L. S.) TORRETTA

(L. S.) J. RAMSAY MACDONALD

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2515, relativo all'esecuzione di opere di carattere militare e di altre opere pubbliche » (N. 415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2515, relativo alla esecuzione di opere di carattere militare e di altre opere pubbliche ».

Prego il senatore, segretario, on. Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2515, relativo alla esecuzione di opere di carattere militare e di altre opere pubbliche.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 febbraio 1926, n. 31.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932 ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici,
di concerto con quelli per le finanze e per la guerra ;
Udito il Consiglio dei ministri :
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, potrà provvedere coi fondi di cui al Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932, alla esecuzione di opere di carattere militare, da determinarsi di intesa col ministro per la guerra fino alla concorrenza di 25 milioni di lire.

Art. 2.

Nella tabella annessa al Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, sono approvate le seguenti variazioni :

Edifici pubblici governativi nell'Italia Meridionale ed Insulare esclusa la Sardegna :

Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare + L. 20,000,000

Edifici pubblici governativi nell'Italia Centrale :

Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare + » 5,000,000

Opere pubbliche nella Sardegna :

Fabbricati statali nella provincia di Cagliari . . + » 3,000,000

+ L. 28,000,000

=====

Opere pubbliche nella Sardegna :

Opere di irrigazione nella provincia di Cagliari . — L. 3,000,000

Fondo di riserva per imprevisti — » 25,000,000

— L. 28,000,000

=====

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa il Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26 sono introdotte le seguenti variazioni :

AUMENTI.

<i>Cap. 118. — Edifici pubblici governativi nell'Italia Centrale :</i>		
Art. 10 (nuovo). — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare	+	L. 1,000,000
 <i>Cap. 132. — Edifici pubblici governativi nell'Italia Meridionale ed Insulare esclusa la Sardegna:</i>		
Art. 4 (nuovo). — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare	+	» 5,000,000
		L. 6,000,000
Totale aumenti	+	L. 6,000,000
		=====

DIMINUZIONI.

Cap. 139. — Fondo di riserva per spese impreviste — L. 6,000,000

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'art. 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica » (N. 427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Conversione

in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'art. 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'art. 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, numero 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1926, n. 34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513 ;
Visto il Regio decreto 28 marzo 1923, n. 645 ;
Visto il Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627 ;
Visto il decreto commissariale 24 agosto 1924 concernente la costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione ;
Visto il Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150 ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

L'ultimo capoverso dell'art. 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, è sostituito dal seguente :

« Coloro i quali non intendono sottostare alla condizione imposta dai precedenti due commi, saranno congedati al termine della ferma in corso o subito ».

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, il cui disegno sarà presentato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali ». (N. 428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali.

Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 1926, n. 37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621 ;
Visto il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 622 ;
Visto il Regio decreto 3 febbraio 1924, n. 190 ;
Visto il Regio decreto 28 marzo 1923, n. 645 ;
Visto il decreto Commissariale 19 dicembre 1923 ;
Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i ministri segretari di Stato per le colonie e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Ai militari della Regia aeronautica che hanno preso parte ad operazioni militari nel periodo e nei territori di cui ai Regi decreti 18 marzo 1923, n. 622, e 3 febbraio 1924, n. 190, sono applicabili le disposizioni stabilite dagli articoli 39 e 40 del decreto commissariale 19 dicembre 1923.

Art. 2.

Le proposte di avanzamento ai gradi di ufficiale e di maresciallo (di 1^a, di 2^a e di 3^a classe) a senso dell'articolo precedente dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

Su di esse deciderà definitivamente il ministro dell'aeronautica, sentito — per le sole promozioni ai gradi di ufficiale — il parere di apposita Commissione da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro stesso.

Sulle proposte di avanzamento a senso dell'art. 1^o, ai gradi di sergente maggiore e di sergente ed a quello di truppa deciderà definitivamente il comandante delle truppe.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, il cui disegno sarà presentato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione » (N. 435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 12 febbraio 1926, n. 35.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto commissariale 19 dicembre 1923;

Visto il Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990;

Visto il Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, e ministro segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, è sostituito dal seguente:

« Nelle promozioni ad anzianità gli ufficiali di anzianità di servizio superiore a quella di ufficiali più elevati in grado, assumeranno nel nuovo grado il posto di ruolo derivante dalla loro anzianità calcolata in base al disposto del precedente articolo.

« Tale disposizione non si applica agli ufficiali che siano stati in precedenza esclusi dall'avanzamento, i quali, all'atto della promozione al grado superiore prenderanno posto immediatamente dopo l'ultimo ufficiale esistente in ruolo nel grado stesso, assumendone a tutti gli effetti, la medesima anzianità di servizio.

« Gli ufficiali promossi a scelta assumeranno l'anzianità di servizio dell'ufficiale che nelle promozioni li precede immediatamente nel ruolo e non ha avuto alcun guadagno o perdita di anzianità.

« La posizione in ruolo degli attuali colonnelli, i quali furono promossi a tale grado esclusivamente a scelta resta consolidata nel senso che nessuno dei tenenti colonnelli che saranno promossi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, potrà assumere una anzianità di grado e di servizio superiore a quella dell'ultimo colonnello esistente in ruolo alla data predetta ».

Art. 2.

L'art. 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, è modificato come segue:

« Le promozioni avverranno ad anzianità ed a scelta ai gradi di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello; esclusivamente ad anzianità al grado di tenente, esclusivamente a scelta ai gradi di generale.

« Le promozioni a scelta potranno essere con-

« ferite nella proporzione massima di una a scelta per ogni quattro promozioni consecutive ad anzianità al grado di capitano, una a scelta per ogni tre consecutive ad anzianità al grado di maggiore e di una a scelta per ogni due consecutive ad anzianità nei gradi di tenente colonnello e di colonnello, considerando come avvenuta ad anzianità qualsiasi promozione conferita per diverso altro titolo ».

Art. 3.

L'art. 11 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni ad anzianità da sottotenente a tenente avverranno senza esami non prima del compimento del 18° mese di anzianità di servizio quale ufficiale in servizio attivo permanente purchè abbiano conseguito il brevetto di pilota militare.

« Però coloro i quali non possiedono la licenza o titolo equipollente, oppure non abbiano compiuto i corsi regolari della Accademia aeronautica, dell'Accademia militare di Torino, dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria o dell'Accademia navale ovvero i corsi di integrazione dell'Accademia aeronautica, dovranno, per ottenere la promozione, aver superato appositi esami stabiliti dal Ministero.

« I tenenti, per essere promossi capitani, dovranno aver frequentato e superato il corso superiore aeronautico. Da tale obbligo sono esonerati i tenenti che assumeranno anzianità di servizio in servizio attivo permanente anteriore al 15 maggio 1918.

« I capitani, per essere promossi maggiori, dovranno superare un apposito esame che verrà stabilito dal Ministero. Da tale obbligo sono esonerati i capitani che assumeranno anzianità di servizio in servizio attivo permanente anteriore al 6 luglio 1915.

« Le promozioni ad anzianità nei gradi superiori avverranno senza esami.

« I capitani ed i tenenti che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta, sono dispensati dal sostenere gli esami per la promozione ad anzianità e dal corso superiore aeronautico ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 12 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Per essere promossi a scelta gli ufficiali dovranno inoltre:

« a) aver superato speciali esami teorici, salvo che per la promozione a colonnello;

« b) aver superato gli speciali esami pratici stabiliti dal Ministero;

« c) avere la classifica di ottimo, od equivalente, da almeno due anni;

« d) essere compresi entro il primo ventesimo se subalterni, entro il primo ottavo se capitani, entro il primo sesto se maggiori, ed entro il primo quarto se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi ».

Art. 5.

Fermo restando il disposto dei commi b), c) e d) del precedente articolo, gli ufficiali che prima o dopo il trasferimento nell'Arma aeronautica abbiano compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra saranno compresi nei quadri di avanzamento a scelta per due avanzamenti successivi non oltre il grado di colonnello.

A quelli dei detti ufficiali che optino per il trattamento di cui al presente articolo non è applicabile l'articolo 9 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990.

Art. 6.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianità sino al grado di colonnello e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere tratti in servizio fino a che conserveranno l'idoneità al proprio grado secondo il giudizio non motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

In caso di discrepanza di giudizio delle Commissioni deciderà il ministro.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 55 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, i trasferimenti nel ruolo combattente dell'arma aeronau-

tica potranno, per l'esercizio 1925-26, essere effettuati in ciascuno dei gradi, da sottotenente incluso a colonnello incluso, fino alla concorrenza del numero di posti per ciascun grado qui di seguito stabilito, in esso compresi gli ufficiali già sistemati o da sistemarsi nella Regia aeronautica per aver preso parte con esito favorevole ai due concorsi banditi per posti di ufficiali nei soppressi corpi dello Stato Maggiore generale e degli aeroporti della Regia aeronautica:

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	4
Maggiori	6
Capitani	30
Tenenti	115
Sottotenenti	74
	230
	230

Art. 8.

Ai trasferimenti di cui al precedente articolo potranno aspirare:

A) In qualità di ufficiali piloti:

1) I capitani ed i tenenti che alla data del 1° luglio 1925 erano già provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante e si trovavano in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica;

2) gli ufficiali superiori, i capitani ed i tenenti i quali hanno preso parte con esito favorevole ad uno dei due concorsi banditi per posti di ufficiali nei soppressi corpi dello Stato Maggiore generale e degli aeroporti della Regia aeronautica;

3) gli ufficiali inferiori del Regio esercito i quali abbiano superato i corsi regolari della Scuola di guerra;

4) i sottotenenti, assunti in base ai bandi di concorso del mese di aprile 1923 che alla data 1° luglio 1925 erano già provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante o di osservatore e si trovavano in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica.

B) In qualità di ufficiali osservatori:

1) I capitani ed i tenenti provvisti di brevetto di osservatore di aeroplano o di quello di

ufficiale di bordo di dirigibile i quali, oltre ad essere risultati vincitori di uno dei due concorsi di cui sopra, abbiano prestato per almeno 12 mesi servizio aeronavigante in azioni di guerra e non possano, per riconosciuta insufficienza di attitudine psicofisiologica, essere assunti come ufficiali piloti;

2) gli ufficiali inferiori provvisti di brevetto di osservatore dall'aeroplano, i quali abbiano superato i corsi regolari della Scuola di guerra.

C) In qualità di ex aeronaviganti:

Gli ufficiali (dal grado di tenente incluso a quello di maggiore incluso) provvisti di brevetto militare aeronautico i quali, oltre ad avere preso parte con esito favorevole ad uno dei concorsi di cui ai precedenti articoli, abbiano prestato, per almeno 12 mesi, servizio aeronavigante in azioni di guerra, e non possono per riconosciuta insufficienza di attitudine psicofisiologica essere assunti come ufficiali piloti se ex piloti o come ufficiali osservatori se ex osservatori od ufficiali di bordo di dirigibile.

Il numero massimo dei posti da coprire con i trasferimenti degli ufficiali ex aeronaviganti è il seguente:

Maggiori	3
Capitani	10
Tenenti	12

L'anzianità degli ufficiali in questione nel ruolo combattente dell'arma aeronautica (ex aeronaviganti) sarà stabilita in base alle norme vigenti ed a quelle contenute nel presente decreto, con una perdita di 34 posti per i maggiori, di 74 posti per i capitani e di 140 posti per i tenenti.

Tale perdita sarà computata sul ruolo organico dell'arma aeronautica (ruolo combattente) effettivamente coperto all'atto del trasferimento, a partire dal posto che l'ufficiale dovrebbe assumere in esso in base all'anzianità calcolata secondo le norme del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e proseguendo il computo nel grado inferiore, quando ciò sia necessario per raggiungere la perdita di posti indicata nel periodo precedente.

In questo caso l'ufficiale in luogo di assumere il grado inferiore a quello rivestito, conserverà

il grado stesso e sarà collocato temporaneamente fuori ruolo colle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990.

Gli ufficiali di complemento trasferiti in servizio attivo permanente in base al presente articolo assumeranno il grado corrispondente a quello rivestito dagli ufficiali dell'arma aeronautica della medesima anzianità di servizio, calcolata a norma delle disposizioni vigenti. All'atto del trasferimento però non potranno assumere un grado superiore a quello rivestito.

Art. 9.

Gli ufficiali da trasferirsi nell'arma aeronautica in base ai precedenti articoli debbono inoltre soddisfare ai seguenti requisiti:

a) possedere la licenza di liceo o titolo di studio equipollente, oppure aver compiuto i corsi regolari dell'Accademia militare di Torino, dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria o dell'Accademia navale, eccezione fatta per gli ufficiali che abbiano preso parte con esito favorevole ai concorsi richiamati nei precedenti articoli, o superino gli esami stabiliti dall'art. 3 pei sottotenenti;

b) non aver compiuto al 1° luglio 1925, eccezion fatta per gli ufficiali che abbiano preso parte con esito favorevole ai concorsi richiamati nei precedenti articoli, l'età seguente:

Colonnelli	anni 46
Tenenti colonnelli	» 43
Maggiori	» 40
Capitani e subalterni	» 35

c) possedere, se piloti od osservatori, la prescritta idoneità psicofisiologica;

d) avere prestato lodevolmente servizio in qualità di ufficiale per almeno due anni in reparti aeronautici, o presso le truppe od a bordo, oppure in qualità di allievi presso le scuole militari di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 10.

L'anzianità degli ufficiali che hanno iniziato o ripreso il servizio di volo presso la Regia aeronautica o che hanno conseguito la nomina ad ufficiale posteriormente alla data del 12 ottobre 1923 sarà calcolata in base alle norme con-

tenute nel Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e relativo regolamento, con le seguenti varianti:

a) il computo dell'anzianità di servizio in servizio attivo permanente e del servizio di volo verrà effettuato alla data del trasferimento anzichè a quella del 12 ottobre 1923;

b) per gli ufficiali in servizio attivo permanente o provenienti dalla soppressa posizione ausiliaria speciale, brevettati anteriormente al 12 ottobre 1923, il servizio di volo computato fino alla detta data verrà diminuito di un periodo di tempo uguale a quello compreso tra la data stessa e la regolare ripresa del servizio di volo, se trattasi di ufficiali da assumere come piloti, oppure uguale al periodo stesso aumentato di tre mesi se trattasi di ufficiali da assumere come osservatori;

c) per gli ufficiali in servizio attivo permanente o provenienti dalla soppressa posizione ausiliaria speciale brevettati posteriormente al 12 ottobre 1923, l'anzianità definitiva verrà calcolata computando prima la sola anzianità in servizio attivo permanente ed indi detraendo da quest'ultima il vantaggio corrispondente, in numero di posti ed a norma del Regio decreto-legge sopracitato, ad un periodo di volo eguale al periodo di tempo trascorso dalla predetta data del 12 ottobre 1923, alla data di conseguimento del brevetto, se trattasi di piloti, oppure al periodo di tempo medesimo di tre mesi se trattasi di osservatori.

Tale norma verrà altresì seguita per gli ufficiali di complemento nominati sottotenenti o guardiamarina posteriormente al 12 ottobre 1923 limitatamente al periodo compreso tra tale data e quella di nomina.

d) Il tempo trascorso dall'ufficiale di complemento del Regio esercito in qualità di allievo dei corsi regolari di reclutamento delle accademie di Modena e di Torino effettuati dall'anno 1922 in poi, è computato per intero.

Art. 11.

Salva l'eccezione di cui all'art. 8, lettera a), n. 4, i sottotenenti in servizio attivo permanente dell'Arma aeronautica (ruolo combattente) sono tratti dalle categorie sottoindicate:

a) dagli allievi della Regia Accademia aeronautica che abbiano compiuto con esito favore-

vole l'ultimo anno di corso e che abbiano altresì conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano;

b) dai sottotenenti di complemento della Regia aeronautica, od anche del Regio esercito e della Regia marina, che, superato un esame di concorso, abbiano compiuto con successo un corso di integrazione presso la Regia Accademia aeronautica e conseguito il brevetto di pilota militare;

c) dai sottufficiali piloti che, superato un esame di concorso, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso la Regia Accademia aeronautica.

Il limite superiore di età per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente è elevata per i sottufficiali piloti ad anni 32.

Agli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia Accademia aeronautica è conferita la qualifica di *aspirante* con gli obblighi ed i diritti derivanti dagli articoli 13 e seguenti del decreto commissariale 5 novembre 1923 concernente la costituzione della Regia Accademia aeronautica.

La stessa qualifica di *aspirante* è conferita ai sottufficiali piloti all'atto dell'ammissione al corso di integrazione presso la Regia Accademia aeronautica. Qualora però i medesimi non conseguano la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, riprenderanno il grado precedentemente rivestito.

Art. 12.

L'anzianità da sottotenente in servizio attivo permanente decorre dalla data del decreto di nomina. Per gli allievi dei corsi regolari della Regia aeronautica decorrerà dalla data di passaggio dal 2° al 3° anno di corso.

Quando sotto la medesima data siano nominati i sottotenenti in servizio attivo permanente allievi, sia dei corsi regolari che di integrazione presso la Regia Accademia aeronautica, essi saranno intercalati in ruolo nell'ordine di graduatoria risultante dagli esami finali per ciascun corso, alternando per ogni 6 ufficiali:

- 1 allievo del corso regolare;
- 1 allievo del corso di integrazione per gli ufficiali di complemento;
- 1 allievo del corso regolare;

1 allievo del corso di integrazione per sottufficiali;

1 allievo del corso regolare;

1 allievo del corso di integrazione per ufficiali di complemento.

Ove, per mancanza o deficienza di numero di allievi di uno dei corsi suddetti, non possa seguirsi l'ordine di successione sopra stabilito il posto spettante all'allievo di quel corso, sarà ricoperto da un allievo del corso regolare o, in mancanza di questo, da un allievo del corso di integrazione per ufficiali di complemento.

Art. 13.

In deroga ad ogni altra disposizione è data facoltà al Ministero dell'aeronautica di nominare al grado di sottotenente in servizio attivo permanente nell'Arma aeronautica (ruolo combattente):

i marescialli piloti risultati vincitori del concorso bandito con decreto commissariale 30 aprile 1924 per 54 posti di ufficiale del soprappreso corpo degli aeroporti.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel Regio decreto 10 maggio 1925, n. 1150, relative alla nomina a sottotenente dei sottufficiali piloti del soppresso Corpo equipaggi della Regia aeronautica, i quali saranno inquadrati nell'Arma aeronautica (ruolo combattente).

Sono abrogate tutte le norme contrarie al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, il cui disegno sarà presentato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1926

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nella tornata di ieri ed in quella odierna.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di fare l'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Agnetti, Albini, Amero D'Aste.

Baccelli Alfredo, Badaloni, Badoglio, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Campostrini, Cao Pinna, Carissimo, Cassis, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Cimati, Cipelli, Cippico, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Credaro, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fabri, Faelli, Francica-Nava.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Luiggi.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Morpurgo, Mortara, Mosca.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantano, Pascale, Passerini Angelo, Perla, Pestalozza, Pironti, Podestà, Pullè.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Federico, Rossi Giovanni.

Salata, San Martino, Sanminiatielli, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Sechi, Segrè, Sili, Silvestri, Simonetta, Soderini, Squitti, Suardi.

Tacconi, Tamassia, Tassoni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori Peroni, Vigliani, Vigoni.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 420) :

Senatori votanti 130

Favorevoli 119

Contrari 11

Il Senato approva.

Trattamento di quiescenza ai magistrati di Cassazione collocati a riposo per riduzione dei limiti di età (N. 423) :

Senatori votanti 130

Favorevoli 121

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni all'articolo 3, del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 169, con cui si dà esecuzione ai due atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia e gli altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale (N. 410) :

Senatori votanti 130

Favorevoli 122

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1^o settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'acquedotto Pugliese (N. 394):

Senatori votanti 130

Favorevoli 120

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924 (N. 396):

Senatori votanti 130

Favorevoli 120

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2515, relativo alla esecuzione di opere di carattere militare e di altre opere pubbliche (N. 415):

Senatori votanti 130

Favorevoli 120

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica (N. 427):

Senatori votanti 130

Favorevoli 120

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali (N. 428):

Senatori votanti 130

Favorevoli 119

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione (N. 435):

Senatori votanti 130

Favorevoli 119

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1925, n. 2161, che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali:

1^o Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari;

2^o Convenzione fra l'Italia e la Germania, stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette (Numero 377):

Senatori votanti 130

Favorevoli 121

Contrari 9

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 458):

Senatori votanti 130

Favorevoli 119

Contrari 11

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 468);

Conversione in legge del Regio decreto 2 marzo 1926, n. 323, col quale vengono approvati gli Atti internazionali conclusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno, tra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna (N. 401);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210 che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società anonima navigazione aerea per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo) (Numero 426);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 135, col quale sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche gli studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese e nella Dalmazia (N. 437);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443).

La seduta è sciolta (ore 18.40).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 28 maggio 1926.

ALLE ORE 15.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, relativo all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli enti locali (N. 422)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 766, relativo alla

importazione nel Regno di carta da giornali (N. 444);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 767, che concede la esenzione del dazio doganale all'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica (N. 445);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 446);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di addizionale governativa (N. 447);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile (N. 448);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, col quale viene istituita la « Fondazione Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche in pro' degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato (Numero 449);

Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle legioni libiche permanenti di milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 450);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 451);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di lire 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia Università di Padova (Numero 452);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-1926 e 1926 1927 (N. 453);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni

relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità (N. 454);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 227, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle legioni libiche permanenti (N. 455);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595, che concede la franchigia per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene (N. 456);

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 645, per la estensione del vigente ordinamento gerarchico dello Stato al personale doganale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca (N. 457);

Ordinamento edilizio del comune di Salsomaggiore (N. 459);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche (N. 460);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, portante proroga al termine di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero

dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (N. 461);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato (N. 462);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali (N. 463);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazioni e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 464);

Convalidazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2525, concernente la proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie (N. 465);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 466).

AVV. EDOARDO GALLINA

informatore dell'Ufficio di Ricerche delle Sedute del Senato